COSTITUZIONI

DELL' INSTITUTO

DELLE FIGLIE DI MARIA

ROMA
TIPOGRAFIA CESARETTI
1868

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/costituzionidell00unse

DECRETUM

Anno 1829. Sacerdos Antonius Giannelli Archipresbiter Collegiatae Ecclesiae Oppidi Clavarii iu Dioecesi Januensi fundamenta jecit pii Instituti Sororum, quae Filiae Mariae nuncupantur, ad hoc ut, praeter propriam sanctificationem, puellarum christianae, civilique educationi praecipue incumberent; nec non pauperum, praesertim in Nosocomiis aegrotantium, curam gererent. Quamvis memoratus Sacerdos ad Episcopalem Sedem Bobiensem postmodum a Summo Pontifice evectus fuerit, attamen praedicti pii Instituti incrementum fovere nunquam destitit, ita ut, adhuc eo in vivis degente, in plures Dioeceses magno cum Christianae Reipublicae spirituali emolumento sese illud extenderit. Factum hinc est, ut anno 1862, pia memorata Societas commendationis Decreto ab Apostolica Sede condecorata fuerit, in quo Sorores vota simplicia paupertatis, obedientiae, et castitatis emittere, ac Superiorissae Generalis directioni subesse enunciantur. Hujusmodi Apo-

stolico favore excitatae Sorores magis semper atque magis in exercendis praedictis christianae charitatis officiis, ac in aliorum spirituali procuranda salute, etiam in dissitis Americae regionibus, plaudentibus locorum Ordinariis, adlaborarunt. Nuperrime Superiorissa Generalis praefatae piae Congregationis domum etiam in hac alma Urbe erexit, ac SSmum Dominum Nostrum Pium Papam IX. enixe adprecata est, ut piae Societatis Constitutiones approbare dignaretur. Sanctitas vero sua, in audientia habita ab infrascripto Dño Secretario hujus S. Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 14 Februarii 1868, attentis litteris commendatitiis Antistitum locorum, enunciatam piam Societatem, uti Institutum votorum simplicium sub regimine Moderatricis Generalis, salva Ordinariorum jurisdictione ad praescripta Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum approbavit, atque confirmavit, prout praesentis Decreti tenore approbat, atque confirmat, dilata ad opportunius tempus Constitutionum approbatione; circa quas interim nonnullas animadversiones communicari praecepit. Insuper Sanctitas Sua mandavit, ut praefata domus,

quae in hac Alma Urbe erecta fuit, uti domus princeps pii Instituti in posterum habeatur.

Pergant memoratae Societatis Sorores, Ordinariorum ductu, in propriam aliorumque sanctificationem procurandam incumbere, et praesertim omni industria, contentione, labore adolescentulas edocere timorem Domini, sanctisque moribus imbuere, nec non charitatis opera erga infirmos assidue, alacriterque exercere, ut Pontificis Maximi votis respondeant, cui nihil optabilius, praecipue nostris hisce luctuosis temporibus, esse potest, quam ut christianae juventutis educationi prospiciatur, miserisque subsidium, et levamen afferatur.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, sub die 10 Martii 1868.

A CARD. QUAGLIA PRAEF.

Loco Si✠gni

S. Svegliati Secretarius

DECRETO

Nell'anno 1829 il Sacerdote Antonio Giannelli Arciprete della Chiesa Collegiata di Chiavari nella diocesi di Genova fondò il Pio Instituto delle Sorelle dette figlie di Maria, a tale intento, che, oltre alla propria santificazione, attendessero alla cristiana e civile educazione delle fanciulle, e si prendessero cura dei Poveri, specialmente Infermi negli Spedali. Il quale prefato Sacerdote, quantunque promosso fosse in appresso dal Sommo Pontefice alla Vescovile Sede di Bobbio; con tuttociò non cessò di procurare l' incremento del suddetto Pio Instituto, di guisa che, lui tuttora vivente, esso si distese in più Diocesi con grande spirituale vantaggio del Popolo Cristiano. Avvenne quindi che la ricordata Pia Instituzione fosse nel 1862 dall'Apostolica Sede con ispeciale decreto commendata, col quale è dichiarato che le Sorelle facciano i voti semplici di Povertà Castità ed Obbedienza, e vivano soggette al governo di una Superiora Generale. Da tale Apostolico favore infervorate le Sorelle,

con sempre maggiore alacrità si adoperarono in adempiere i predetti officii di cristiana carità, e nel procurare la spirituale salute de' prossimi, eziandio nelle più rimote regioni dell'America, riportandone quindi approvazione, ed encomii dagli Ordinarii dei Luoghi. Ora poi la Superiora Generale dello stesso Pio Instituto, aperta e stabilita Casa eziandio in questa Alma Città, caldamente supplicò la Santità di N. S. Papa Pio IX a volersi degnare di approvare le Costituzioni della Pia Società. E la Santità Sua nella Udienza conceduta il giorno 14 Febraio 1868 all'Infrascritto Segretario di questa Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, considerate le commendatizie dei Vescovi dei Luoghi, approvò e confermò la Pia Società, quale Instituto di Voti semplici sotto il governo di una Superiora Generale, salva la giurisdizione degli Ordinarii, in conformità del prescritto dai Sacri Canoni, e dalle Apostoliche Costituzioni: e col tenore del presente Decreto la conferma, ed approva, differita a tempo più opportuno l'approvazione delle Costituzioni, intorno alle quali comandò che intanto si facessero speciali osservazioni. Inoltre la medesima Santità Sua comandò che

la suddetta Casa eretta in Roma d'ora innanzi abbiasi per Casa Madre e primaria del Pio Institnto.

Proseguano pertanto le Sorelle di questa Società, con la debita dipendenza dagli Ordinarii, ad attendere in procurare la propria, e l'altrui santificazione: e specialmente in educare con ogni industria, sforzo, e fatica nel santo timore di Dio le giovinette, ed informarle ai buoni costumi: ed in prestare con assiduità ed alacrità verso gli infermi le opere della carità; affinchè corrispondano ai desiderii del Sommo Pontefice, a cui nulla, specialmente in questi nostri luttuosi tempi, può essere più a cuore, quanto il provvedere alla cristiana educazione della gioventù; ed il procacciare soccorso e sollievo agli infelici.

Dato in Roma dalla Secreteria della stessa Sacra Congregazione il giorno 10 Marzo 1868.

A. CARD. QUAGLIA PREFETTO

Per il Si✠gillo

S. Svegliati Segretario

ORIGINE E FONDAZIONE DELL' INSTITUTO

Monsignor Antonio Giannelli Vescovo di Bobbio fu il fondatore dell'Instituto detto delle figlie di Maria. Mentre egli era Canonico arciprete della Colleggiata di San Giovanni Battista in Chiavari, nel giorno dodici Gennaio del 1829 raccolse, ed unì in Congregazione presso il celebre santuario di Maria SSmá appellato dell'Orto alcune pie e devote giovani; e ad esse, dal luogo, ove erano state raccolte, diè il nome di figlie di Maria dell'Orto. Queste prime figlie di Maria furono allora dodici: ben presto però si accrebbero di numero; ed in breve tempo in cinque diocesi del Genovesato poterono aprire case. Appresso furono richieste in molte altre parti, e loro affidaronsi Ospizii, Ospedali, Carceri,

Manicomii, e la educazione della gioventù femminile. Finalmente la fama della loro indefessa attività, sia nello educar le fanciulle, sia nello assistere agli infermi, e nel servire ai prigioni, ed in ogni altra opera qualsivoglia dalla carità domandata, le fece desiderare sino nelle estreme parti dell'America: e nel 1856 vi furono chiamate. Come corrispondessero elleno al desiderio, che si era avuto di loro, ed alle intenzioni, ed ai disegni di chi chiamate le aveva, le molte ed onorevoli testimoniali dei Vescovi ne fanno chiarissima fede, ed indubitata. E molto più lo dimostra un Breve di lode, e di incoraggiamento, che la Santità di Nostro Signore Papa Pio IX, mosso dalle suddette testimoniali, degnòssi loro spedire in data 1 Febbraio 1862.

A coronare questa santa instituzione due cose sommamente si desideravano. La prima, che ella riportasse l'approvazione della Santa Sede Apostolica. La seconda che avesse costituzioni proprie, le quali determinassero lo spirito, il governo, e tutta la disciplina dell' Instituto. E l'una e l'altra cosa, per divina Misericordia, non restano più a desiderarsi. La Santità di Papa Pio IX, con decreto emanato per mezzo della

Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari addì 10 Marzo 1868, degnòssi approvare e confermare il novello Instituto: ed in Roma stessa gli stabilì la Casa principale e madre di tutte le altre. Quanto poi alle Costituzioni ordinaronsi e perfezionaronsi quelle, le quali dallo stesso fondatore dell' Instituto, Monsignor Gianelli, dettaronsi alle prime figlie di Maria. Che se quaranta anni decorsero dalla fondazione dell' Istituto medesimo sino al promulgamento delle sue Costituzioni, un tale ritardo è riuscito di notabile vantaggio a potere, per la sperienza avutane, conoscere con maggior sicurezza quali prescrizioni tornassero utili, e quali fossero da modificarsi; e quindi ridurre il tutto a quella maggior perfezione, che si fosse giudicata bene nel Signore. Stabilite pertanto le dette Costituzioni, e sottomesse al giudizio ed alla approvazione della Santa Sede Apostolica, era necessario renderle note e manifeste a tutte le figlie di Maria, affinchè fossero loro di norma della vita, che hanno a menare nell'Instituto da loro professato. Intendano però esse, che sebbene la trasgressione di queste Costituzioni non le faccia ree di colpa, nè meno

veniale, salvo il caso che si violino con formale disprezzo, o la violazione riguardi l'adempimento dei voti; nondimeno il trasgredirle priverà l'anima loro di molti meriti per la eterna vita, intepedirà il loro spirito, e potrà condurle a poco a poco in un totale rilassamento, sino a perdere la loro santa vocazione, ed a decadere eziandio dallo stato di grazia. Là dove la osservanza delle Costituzioni medesime sarà il baluardo saldissimo, che le difenderà da ogni colpa; sarà la strada, per cui giungeranno senza grave fatica, e grandi difficoltà alla perfezione; sarà la scala, per cui saliranno, ricche di molti meriti, al paradiso.

PARTE PRIMA

COSTITUZIONI GENERALI

I.

FINE E SPIRITO DELL' INSTITUTO

1. Le figlie di Maria sono instituite a fine di attendere più seriamente alla propria santificazione; e di procurare come la salute spirituale ed eterna, così il servizio corporale dei prossimi.

2. Pertanto Elleno debbono con tutta diligenza applicarsi all'acquisto ed alla pratica delle cristiane virtù; e secondo la misura della grazia loro communicata da Dio N. S., raggiungerne la perfezione.

3. Quali virtù poi debbano in special maniera acquistare e praticare, e da quale spirito debbano essere informate, lo hanno espresso in quei documenti, che sì spesso inculcavansi loro dal fondatore; dover cioè esse in un spirito di annegazione perpetua, illimitata, assoluta, vi-

vere segregate e divise dal mondo; in concorde vita comune, in obbedienza perfetta, in carità illimitata. Chiamate ad esser nel mondo, e però libere da clausura, dover essere caute e circospette al sommo; e guardando gelosamente in sè stesse il loro tesoro, tanto solo mostrarsi, quanto dal loro ministero richiedasi. Compostamente officiose, allegre di spirito, serene nel volto, modeste nel tratto, in pace tra loro, con tutti mansuete e sincere, non mai scortesi a persona, dare a tutti edificazione, e diffondere ovunque il buon odore di Gesù Cristo. La norma del loro vivere, niente severa, ma discreta e benigna, essenzialmente ridursi ad amare Dio sommamente, amare il prossimo in Dio; amare in somma e servire, faticare e pregare, e in tutto sempre ubbidire ad imitazione di Gesù Cristo obbediente sino alla morte di Croce. Da questa norma non dover declinare di un punto. In fine doversi riguardare e riputare le minime di tutte, e dover vivere poverissime: e la povertà stimare siccome vera e soda ricchezza; ed in mezzo alla loro povertà essere larghe e liberali coi poveri. Da questi documenti del fondatore intendano le figlie di Maria quale sia lo spirito del loro Santo Instituto; e quali

perciò abbiano esse a formarsi per raggiungere in sè medesime la perfezione propria della loro vocazione.

4. Questo spirito di annegazione e di amore, come deve nelle figlie di Maria informare ed animare lo studio della loro perfezione; così avvivar deve il loro zelo di carità verso del prossimo. Questo loro zelo, secondo però la misura, ed il modo dalla Ubbidienza prescritto, non ha da riconoscere nelle opere di carità altro limite, che la impossibilità, o la inopportunità, vale a dire che non si possa, o non convenga eseguire qualche opera a vantaggio dei prossimi.

5. Pertanto l' Instituto delle figlie di Maria tutte abbraccia le opere di carità e spirituale, e corporale. Esso prende sotto la sua disciplina la instituzione e la istruzione delle fanciulle, di qualunque condizione esse sieno, la direzione degli Orfanotrofii, degli Ospizii di mendicità, delle Case di Donne penitenti, e degli Esposti, degli Ospedali di ogni genere, dei Manicomii, e delle Carceri Però quanto alla direzione, od assistenza delle Carceri, e degli Ospedali per gli Uomini dovranno osservarsi le debite cautele. E finalmente in caso di epidemia e di contagio le figlie di Maria pre-

steranno la loro assistenza eziandio nelle case private agli infermi di qualunque sesso.

6. In tutte però le loro opere di carità, e di ogni altra virtù le figlie di Maria non ad altro anelino, che a procurare la maggior gloria, ed il maggior gradimento di Dio N. S.; nè altra mercede desiderino, che la eterna ricompensa nel cielo. E nel prestarsi a servigio del prossimo, nulla curando il gusto ed il giudizio del mondo, e sprezzando il proprio genio, e vincendo le ripugnanze dell'amor proprio, rimirino sempre in ciascuno il n. s. Gesù Cristo; ed a lui intendano di servire, il quale accetta come fatto a sè quanto per amor suo facciasi a vantaggio delle anime e dei corpi degli uomini da lui redenti.

7. La maniera poi del vivere nell'esteriore è comune, non permettendosi a chicchesia distinzione alcuna nel vitto nel vestito nella camera ed in altra cosa qualunque, salvo il caso o di infermità, o di particolare bisogno, riconosciuto dalla Superiora.

8. Del resto, a camminare direttamente nella strada loro aperta da Dio, e ad avanzarsi nel cammino della perfezione in conformità del fine del loro Instituto, le figlie di Maria ricordino sempre, e

seriamente considerino, ed almeno una volta per ciascun mese rileggano quei documenti, ed avvisi, co' quali il Fondatore intese dichiarare lo spirito delle Costituzioni, e diriggerne la pratica: e i quali perciò si riportano in fine di queste medesime Costituzioni.

II.

ACCETTAZIONE DEI SOGGETTI

1. Le Postulanti, cioè quelle, le quali dimandano di essere accettate nell' Instituto dovranno essere nate di leggittimo matrimonio, e di onorata famiglia, sciolte da ogni altro vincolo, di buoni costumi, e di sana complessione. Pertanto, a fine di poter essere ammesse, dovranno esibire le fedi autentiche di Battesimo, di Cresima, di buona condotta morale e civile, di stato libero, di sanità, e di vaiuolo naturale, od innestato.

2. Nel ricevere le Postulanti, attendasi ordinariamente che non abbiano meno di sedici anni, nè più di venticinque. Le Vedove non sono escluse dall' Instituto.

3. Riguardo alla Dote, ed al Corredo, che si

suole comunemente richiedere da quelle persone, le quali desiderano abbracciare lo stato religioso, è in facoltà della Generale, come delle Provinciali, determinarne il più ed il meno, come meglio giudicheranno nel Signore, avuto riguardo alle circostanze. Dovrà però determinarsi la dote ed il corredo prima di ricevere ed ammettere alla pruova le Postulanti. Contuttociò il mancamento della dote, specialmente ove consti della impossibilità della Postulante, non sarà impedimento per essere ricevuta, quando fornita sia di quelle doti di animo, le quali diano non dubbia speranza, che ella sia per riuscire molto atta per l' Instituto.

4. Chiunque sia quella, che chiede di essere ricevuta, se ne prendano innanzi le debite informazioni: come pure si premetta un esame, che faccia conoscere se abbia ad essere ricevuta.

5. Nello esaminare le Postulanti si usi somma prudenza, e si segua lo spirito del Signore. Laonde come non si debbono respingere quelle, che sono mandate da Dio, e le quali perciò hanno diritto di essere ammesse nell' Instituto; così stiasi fermi di non ricevere chicchesia, che non si presenti nel nome del Signore, perchè ciò riuscirebbe

sommamente dannoso all'Instituto, e si opporrebbe alle intenzioni , ed ordinazioni divine.

6. In cosifatto esame si osservi se la Postulante, sia di buona salute, di un esteriore composto, nè deturpato da difetti ributtanti. E trattandosi di quelle, le quali hanno da essere ammesse in qualità di Sorelle Converse, oltre alla robustezza della complessione, si osservi pure che sieno di giusta statura.

7. Principalmente però questo esame ha da mirare a conoscere lo spirito della Postulante. Pertanto studisi di indagare se sia ingenua di indole, docile ed aperta, retta di giudizio , stabile di volontà : se brami la gloria di Dio, e la salute spirituale dei prossimi, se abbia una ferma risoluzione di abbandonarsi al volere di Dio col rimettersi senza riserva alla volontà della Superiora, specialmente circa la destinazione ai diversi luoghi, ed ufficii. Diasi pure opera a conoscere se la Postulante è distaccata dal mondo, e dalle sue vanità, se è decisa morire a sè medesima, mediante la pratica della mortificazione , e della annegazione , per quanto è possibile , in ogni cosa. E questo sincero distaccamento da tutto singolarmente badisi in quella Postulante,

la quale fosse vedova. Inoltre si osservi se la Postulante medesima abbia stima e brama della vita laboriosa, se sia disposta a procurare, in conformità dell' Instituto, la salute del prossimo; e non per naturale propensione, ma sibbene per zelo della gloria di Dio, e della salvezza delle anime redente col Sangue adorabile di Gesù Cristo. Si esamini infine sopra la umiltà, la semplicità, e la obbedienza, che sono le virtù caratteristiche delle figlie di Maria.

8. Siccome le Sorelle Converse col servire alla Comunità, e col dovere essere in maggiore communicazione con gli esterni, sono esposte a maggior pericolo di dissipamento e di rilassatezza; e d' altra parte possono molto cooperare al buon ordine della Casa, ed al buon nome dell'Instituto: così prima di ammetterle si deve usare molta considerazione, e non solamente intorno alla loro robustezza di complessione, ma intorno alla sicurezza del loro spirito, alla loro intemerata condotta, ed alla soda pietà.

9. Qualora da tale esame risulti che la Postulante abbia tutte le qualità, che si desiderano, viene ricevuta, ed ammessa alla prima pruova.

10. La facoltà di ricevere le Postulanti nell'In-

stituto, e di ammetterle alla prima pruova spetta alla Superiora Generale, ed alle Superiore Provinciali per rispetto alla loro Provincia.

11. Se mai, a ricevere la Postulante, intervenisse impedimento per difetto di alcuno degli essenziali requisiti, il dispensarne è riservato alla Santa Sede Apostolica: e però da lei debbesi implorare la opportuna facoltà, e licenza.

12. Ammessa la Postulante, dimora nella Casa del Noviziato, in abito secolare, per sei mesi, od anche più, ovvero meno, a giudizio della Generale, o della Provinciale.

13. Durante questa pruova si pagherà una quota mensile alla casa per supplire le spese del mantenimento. Tale quota è stabilita in un franco al giorno per le Suore; ed in mezzo franco per le Converse.

14. Compiuto il tempo di pruova voluto dalla Ubbidienza, previa la esplorazione del Vescovo Ordinario del luogo, la Postulante veste l' abito Religioso, a norma del Rituale proprio dell' Instituto: prende il velo bianco, e comincia il noviziato.

15. La facoltà di ammettere le Postulanti, dopo la prima pruova, alla Vestizione spetta alla

Superiora Generale , ed anche alle Superiori Provinciali.

16. Alla Vestizione dovrà sborsarsi all' Instituto la dote; la quale però, dietro cauzione, potrà rimanere pure in mano ai Parenti, o depositarsi.

III.

NOVIZIATO — OBLAZIONE — PROFESSIONE

1. Il Noviziato dura un intero anno.

2. Se la novizia entro, o alla fine, dell'anno di noviziato dovesse uscire dall'Instituto, le si restituiranno la dote, ed il corredo. Ella però dovrà sborsare la quota stabilita per gli alimenti a proporzione del tempo, che è durata nel noviziato.

3. Il Noviziato è ordinato a formare la mente ed il cuore della Novizia. Pertanto dovrà questa essere gradatamente esercitata in tutte le virtù; e di lei si avranno a prendere tutti quegli esperimenti, che si giudicheranno più espedienti ed opportuni, specialmente in ordine al totale spogliamento della propria volontà, ed alla pra-

tica della umiltà. Ella poi la novizia attenda principalmente a purgare il suo cuore da ogni attacco alle cose del mondo, a sè stessa, ed alle sue inclinazioni, fossero pure spirituali e virtuose. Dipenda in tutto e per tutto dalla ubbidienza, sia docile alle istruzioni, e direzioni, della Maestra, e di chiunque altro sia dalla Superiora incaricato della sua religiosa educazione. Sia in ogni sua intenzione ed operazione semplice, retta di mente, schietta di cuore: e con umiltá e gratitudine riceva le correzioni, e le penitenze, quantunque a suo giudizio (del quale però non deve punto fidarsi) non meritate.

4. Passato l'anno del noviziato, rimanendo la Novizia ferma nella risoluzione di consacrarsi al Signore nell'Instituto, la Superiora Generale o le Provinciali nelle rispettive loro provincie, presene le debite informazioni, giudicheranno se la novizia date abbia sufficienti pruove della sua vocazione, e della ferma sua volontà in corrispondervi.

5. Giudicata idonea, sarà rimessa al Vescovo Ordinario del luogo, perchè ne esplori, secondo il prescritto dai Sacri Canoni, la volontà.

6. Essendo quindi ogni cosa in piena regola,

la novizia verrà ammessa alla Oblazione. Questa si farà in presenza della Comunità nelle mani della Superiora, la quale cambierá alla offerentesi il velo bianco in nero; e potrà quindi destinarla alle opere ed agli ufficii dell'Instituto.

7. Se mai la Religiosa, dopo la oblazione dovesse uscire dall'Instituto, le si restituirà interamente la dote, rimanendo all' Instituto il corredo; salve però le spese di mantenimento per i primi sei mesi di pruova, e per l'anno di noviziato.

8. Scorsi quattro anni dalla oblazione, previo l'esame del Vescovo, la Religiosa potrà essere ammessa alla Professione.

9. Ma se la Superiora Generale, o la rispettiva Provinciale, giudicassero nel Signore di avere a desiderare tuttavia più sicure pruove della soda e stabile virtù della Religiosa, potranno differirle a tutto quel tempo, che crederanno, la professione.

10. La professione consiste nel consacrarsi a Dio col vincolo dei santi voti di Povertà, di Castità, e di Ubbidienza.

11. La promessa, e la obbligazione della osservanza di tali voti, è semplice, e non perpetua.

Essa è limitata ad un solo anno di tempo. Quindi di anno in anno debbe rinnovarsi la stessa promessa.

12. Innanzi a questa professione, come pure innanzi alla oblazione, ed alla vestizione debbonsi premettere dieci giorni di spirituale ritiramento in esercizii di meditazione, e di orazione, secondo che verrà ordinato dalla Superiora; ed, a giudizio del Confessore, eziandio la Confessione o generale, o di una parte della vita.

IV.

SANTI VOTI

1. Il voto è una promessa fatta a Dio di una cosa buona, e migliore del suo opposto. Ed il voto onora molto perfettamente la suprema Maestà, e la sovrana Padronanza di Dio. Che però le azioni eseguite in ragione del voto recano a Dio maggior gloria, gli riescono di maggior gradimento, e riconosconsi da lui ricche di doppio merito.

2. Pertanto le figlie di Maria abbiano in grande stima i santi voti; nè mai li considerino come un peso, ma si bene come dolci legami, che le

stringono soavemente al loro celeste sposo, Mercè dei voti Esse totalmente consacrate a Dio contraggono con lui speciali rapporti: mentre per una parte elleno a lui più strettamente congiungonsi, e si impegnano a restar sempre seco; e per l'altra Dio, accettandole per sue, si obbliga verso loro, e si impegna ad esser tutto loro. Però esultino esse sotto il soave giogo dei santi voti, e se li tengano cari; perchè, se essi sono una forte catena, che a fedeltà le stringe verso il loro celeste sposo, sono anche una sicura caparra della protezione e dell'amore, che questo medesimo sposo divino ha verso di esse.

8. Tre sono i voti, co' quali le figlie di Maria consacransi a Dio: i voti cioè di povertà, di castità, e di obbedienza. Con questa triplice promessa elleno obbligansi al Signore non solamente di osservare i suoi divini comandamenti, ma di praticare eziandio ciascuno degli evangelici consigli.

4. Questi voti, che si fanno dalle figlie di Maria, sono semplici: e la promessa, e la obbligazione di osservarli, debbonsi da ciascuna di esse intendere limitate ad un solo anno: finito il quale, torneranno a rinnovarli per un altro anno: e così di anno in anno.

V.

POVERTÀ

1. Il voto della povertà richiede da chi vi si lega non solamente di avere il cuore staccato da ogni cosa temporale e terrena, il qnale distacco dicesi *povertà di affetto;* ed è dal N. S. Gesù Cristo voluta in ogni suo fedele discepolo: ma richiede di più di non disporre di cosa alcuna come propria particolarmente: il quale spogliamento dicesi *povertà di effetto,* e *povertà volontaria.*

2. *In* virtù pertanto di questo voto le figlie di Maria non debbono nè avere presso di sè, nè dare, nè pigliare cosa alcuna né dall' Instituto, nè dagl'esterni, a fine di ritenerla, disporne, od usarne come propria.

3. Potranno esse bensì ritenere il dominio radicale de'loro beni. Però innanzi alla professione debbono cedere l'amministrazione e l'usofrutto dei medesimi beni a chi loro piacerà. Una tale cessione poi non avrà più forza nel caso, che lasciassero l'Instituto; che anzi vi potranno apporre eziandio la condizione, che sia ad ogni tempo

revocabile. Dopo però la loro professione, perchè disporre possano dei detti beni, o a guisa di donazione, o altro atto consueto, fra i vivi, o a guisa di testamento, come per cagione di morte, sará necessaria la licenza del Vescovo. Nel resto esse rinunziar debbono ad ogni dritto attuale di disporre e di usare qualsivoglia bene temporale: mentre in tale rinunzia è propriamente riposta la essenza della povertà religiosa.

4. La facoltà di amministrare, disporre, e concedere l'uso delle cose temporali, secondo il bisogno, e secondo lo spirito proprio dell' Instituto, risiede, come mera distributrice, nella Superiora Generale, la quale può communicarla, dipendentemente dalla sua ubbidienza, ad altre officiali, removibili in ogni tempo, e ad ogni suo volere, da tale officio.

5. Intendano quindi bene le figlie di Maria che essendo a loro illecito possedere ed esercitare qualunque dominio utile dei beni temporali o immobili, o mobili, è altresì loro del tutto proibito, senza espressa licenza della Superiora, dare o ricevere in prestito, donare, commutare, alienare, vendere, usare cosa alcuna. E però acquistando, ricevendo, ritenendo, od in altro modo

disponendo di qualsivoglia cosa, senza saputa e consenso della Superiora, esse peccano : e più o meno gravemente, a proporzione del valore della cosa , di cui a proprio arbitrio dispongono. E si persuadano esser tanto necessaria questa licenza della Superiora, che, quantunque ingiustamente da lei si negasse, la suddita rimarebbe con tuttociò priva della facoltà di disporre della cosa negatale.

6. Intendano pure che di ogni cosa qualunque esse non hanno, che il semplice uso. Che però e debbono riguardare tutto ciò, che loro si concede, non già come proprio , ma come dell'Instituto; e debbono essere disposte, e pronte a spogliarsi e privarsi, ad ogni menomo cenno della ubbidienza, di ogni cosa; e debbono usarne in quella misura, ed in quel modo, che vengano dalla ubbidienza medesima determinati.

7. Tale misura, e tal modo debbono essere corrispondenti allo stato abbracciato di povertà. E ciascuna sia contenta che delle cose , che sono in casa, le si diano le peggiori per sua maggior mortificazione, e suo maggior profitto spirituale.

8. Degli indumenti, e di ogni altro mobile di

loro uso, abbiano tutta la cura ; e badino che per loro trascuratezza non si guastino , o si smarriscano.

9. Ciascuna di propria mano eseguisca le piccole riparazioni degli abiti, che le è conceduto indossare. Questi abiti poi sieno sempre netti, e non mai laceri, e sbrandellati. La Povertà non vieta la nettezza e la pulitezza ; essa anzi è nemica della sordidezza, ed amica della decenza.

10. Nelle officine abbiano cura di tutti gli attrezzi, ed in ogni cosa studino i convenienti risparmii, sicchè nulla vada a male.

11. Niuna abbia libri senza licenza ; ed in quelli, che le è conceduto tenere, non scriva, o faccia segno di alcuna sorte.

12. Niuna si usurpi qualsivoglia cosa di casa, o di camera , o di officina altrui ; e molto meno, per sè o per altre, prenda cosa alcuna dagli esterni senza licenza della Superiora.

13. Quando alcuna parte da un luogo per andare ad un altro non porti seco alcuna cosa senza saputa , e consenso della Superiora.

14. Infine amino tutte la povertà, come madre, e secondo la misura della santa discrezione

sieno contente, all'occasione, di provare alcuni effetti di quella.

15. Affinchè questo celeste tesoro da tutte conseguasi, le Superiore, stimando ed amando la Povertà, come saldo muro della Religione, la conservino nella sua purezza, quanto con la divina grazia sarà possibile: e si tengano strettamente obbligate a non permettere, che nell'Instituto si rallenti, e rimetta punto del prescritto sistema di Povertà. Contuttociò nel provvedere, e somministrare le cose necessarie per il vitto, e vestito, ed ogni altra occorrenza, se conservar debbono la povertà, debbono ancora avere ogni riguardo alla discrezione, ed alla carità, alla quale la Povertà cede ogni suo dritto.

VI.

CASTITÀ

1. Ciò che appartiene al voto di castità non ha bisogno di esposizione. È manifesto che le figlie di Maria, emulando il Virginale candore della Immacolata loro Madre, debbono sforzarsi

di vivere, nella mondezza del cuore e del corpo, una vita più angelica che umana.

2. A custodire e conservare intatta questa virtù, ciascuna con somma diligenza procuri di guardare da ogni disordine le porte dei proprii sentimeuti, specialmente degli occhi e della lingua ; e di mantenersi nella vera umiltà interna; e di essere vigilante sopra ogni affezione del proprio cuore.

3. Osservino pure rigorosamente il silenzio, quando è da osservarsi. E quando hanno da parlare, usino modestia, moderazione, e maturità si nelle parole, come nella maniera, e nel modo di parlare.

4. Nel trattare e conversare con gli altri, sebbene sfuggir debbano ogni rusticità, e sgraziataggine , ed anzi mostrar debbano ilarità di volto, chè sia indizio della serenità, e della pace del loro cuore; contuttociò hanno sempre, ovunque , e con tutti ad usare gravità , contegno, e riservatezza. Stimino però tutti interiormente nell' animo come a sè superiori, e nell' esteriore rendano a ciascuno, con semplicità e moderazione religiosa, quell'onore e quella riverenza, che lo stato di quello richiede, riconoscendo e rispet-

tando in ognuno la immagine di Dio N. S.

5. Si guardino da ogni affezione particolare verso questa o quella persona: ed appena se la sentano nascere in cuore, con la mortificazione, con la preghiera, e con la fuga della occasione si adoperino a soffocarla subito, ed interamente.

6. Niuna entri nella camera, o nella officina delle altre senza generale o particolare licenza della Superiora: e se alcuna siavi dentro, batta prima la porta, e non l' apra prima che siale detto *Entrate*; e stia aperta la porta, finchè si trattengono dentro insieme.

7. Usino pure in tutte le cose, che riguardano la refezione corporale, temperanza, modestia, e decenza interna, ed esterna. Prima di sedere a mensa si premetta la benedizione; e poi segua il rendimento di grazie; e tutte facciano queste preghiere con quella devozione e riverenza, che si conviene. Mentre poi si ristora il corpo col cibo, diasi anche all' anima la sua refezione. Leggasi perciò nel tempo della mensa comune qualche libro spirituale, specialmente Vite di Santi: ed una volta per ciascun mese si legga questa prima parte delle Costituzioni. Questa lettura poi alla mensa, o in tutto o in

parte si potrà, per ragione di solennità, o di ricreazione, dispensare dalla Superiora.

8. Se poi la maniera propria di vivere dell'Instituto richiede che le figlie di Maria sieno libere dalla Clausura, esigge però che esse con la più rigorosa circospezione compensino detta libertà.

9. La porta quindi della Casa, sia sempre gelosamente custodita: e niuna, la quale non ne abbia o speciale destinazione, o speciale licenza, vada ad aprirla, o vi si trattenga.

10. Non si introducano in Casa esterni senza espressa licenza della Superiora. E per quelli, che debbono essere introdotti, vi sieno presso la porteria, o altro luogo appartato dall' interno della Casa, sale destinate per riceverli, ed ascoltarli. Che se debbano intromettersi nell'interno, vi sieno Suore destinate dalla Superiora per accompagnarli.

11. Niuna, senza generale, o particolare licenza della Superiora, parli in casa con gli esterni; nè chiami altra a parlarvi.

12. Parlando con gli esterni non solamente usino moderazione, maturità, e modestia, ma ancora la maggior brevità, che sia possibile, in proporzione della importanza della

cosa, che trattasi, e della convenienza. E, senza l' approvazione della Superiora, non riferiscano agli esterni le cose, che si sono fatte, o si hanno a fare in casa ; nè dimandino loro consiglio di cosa alcuna ; nè facciano loro ambasciata , o consegnino lettere di persona di casa senza saputa e consenso della Superiora. Siccome pure senza detta facoltà non debbono a persona alcuna di casa recare ambasciate o lettere di verun esterno. Infine parlando con quei di fuori si studino sempre dare loro buona edificazione, e non solo coll' esempio, ma anche con le parole, eccitarli all' amore di Dio N. S.

13. Per quanto è possibile, salva la carità, e la civiltà, fuggano di fare e ricevere visite, anche dei parenti. Tali visite d'ordinario arrecano un gran perdimento di tempo, e non piccola dissipazione di spirito.

14. Niuna esca di casa, se non quando parrà alla Superiora : ed, a suo giudizio, abbia da lei una compagna, la quale non sarà sempre la medesima. Le sorelle converse , quando hanno da uscire per provedere le cose occorrenti al servigio della Casa, potranno, a giudizio e con licenza della Superiora, uscire senza compagna.

VII.

OBBEDIENZA

1. Il voto della ubbidienza importa lasciare la intera diposizione di sè, e delle cose sue alla volontà della Superiora così, che non siavi azione alcuna esteriore, di cui chi si è obbligato con detto voto possa a suo arbitrio disporre.

2. Questo voto è il più eccellente degli altri due, e perchè in sè li contiene implicitamente, e perchè si sacrifica a Dio la cosa più pregevole, che si abbia, cioè la propria libertà; e finalmente perchè più dirittamente ed efficacemente fa raggiungere il fine proprio dell'Instituto.

3. A bene adempiere un tal voto conviene bene intendere la pratica della virtù della ubbidienza. Essendo pertanto essa quella virtù, per la quale l'uomo, riconoscendo nel Superiore l'autorità communicatagli da Dio N. S., soggetta la volontà ed il giudizio proprio alla volontà ed al giudizio del Superiore medesimo nello eseguire quanto questi gli ordini; la ubbidienza importa

eseguire la cosa comandata; conformare la volontà propria al volere del Superiore; e soggettare al giudizio di lui il proprio intelletto.

4. La esecuzione della cosa comandata, che è il primo atto della ubbidienza, deve essere *pronta*, ed *intera*. Perchè sia pronta, non devesi indugiare ad eseguire il comando del Superiore, nè tergiversare, nè mendicare scuse e pretesti per dispensarsene. Perchè sia intera non deve farsi nè più nè meno di ciò, che il Superiore ha ordinato; e si deve fare in quel tempo, in quel luogo, in quel modo, che ha ordinato.

5. La conformità del proprio col volere del Superiore, che è il secondo atto della ubbidienza, e nel quale è riposta la natura della ubbidienza medesima, deve essere *universale* e *sincera*. Perchè sia universale deve l'inferiore conformare la volontà sua a quella del Superiore, qualunque sia il comando, che questi gli faccia, e qualunque sia la disposizione, che Egli di lui prenda, e l'ufficio che gli commetta; sia che gli piaccia o gli dispiaccia, sia che gli torni in onore od in umiliazione, in fatica o in riposo, in favore o in disfavore. Perchè poi sia sincera, devesi conformare il proprio al volere del Superiore per sola ragion di ubbi-

dire. Non perchè il Superiore è persona sperimentata, prudente, discreta, dotata in somma di prerogative e di pregi; e nè meno per mortificarsi, o per umiliarsi, o per motivo di altra virtù, devesi ubbidire, ma propriamente per soggettarsi alla autorità di lui, il quale, tenendo il luogo di Dio in ordine al suo inferiore, ha tutto il dritto di comandargli, ed a cui perciò Egli ha tutto il dovere di ubbidire.

6. Il soggettare finalmente il proprio intelletto al giudizio del Superiore, che è il terzo atto della ubbidienza, e nel quale consiste la perfezione di tale virtù, deve essere *semplice*, ed *umile*. Perchè sia semplice non debbonsi investigare le ragioni, e il perchè il Superiore comandi una cosa, piuttosto che un' altra; molto meno debbonsi da lui ricercare; ma devesi ubbidir ciecamente, cioè con intima persuasione che il Superiore comandi sempre bene, ed il bene. Perchè sia umile devesi rinunziare ad ogni giudizio e sentimento proprio in contrario; ed a costo di ogni repugnante apprensione dell'amor proprio, credere giusto e conveniente quanto viene dalla ubbidienza ordinato.

7. Tale pertanto ha da essere la ubbidienza, che ha da praticarsi dalle figlie di Maria. Elle

tutte sommamente si studino di essere ubbidienti, e di rendersi in tale virtù segnalate, obbedendo non solamente nelle cose di obbligo, ma eziandio nelle altre, nelle quali non intervenisse espresso comando, ma solo un semplice cenno della volontà della Superiora.

8. Alla voce della Superiora sieno tutte prontissime, come se fosse la voce del loro celeste Sposo, troncando a mezzo, per eseguirla, qualunque opera, che abbiano per le mani, fosse pure una parola incominciata, e non ancora finita di pronunziare.

9. Non solamente però nella esecuzione, ma ancora, e molto più, nella conformità del proprio al volere della Superiora, e nella soggezzione del proprio giudizio a quello di lei, tutte rivolgano le forze del loro animo, perchè la loro obbedienza sia sempre, ed in ogni parte perfetta; adempiendo con grande prestezza, gaudio spirituale, e perseveranza quanto verrà loro ingiunto dalla Superiora, persuadendosi il tutto essere giusto, e rinunziando con una certa ubbidienza circa ogni sentimento, e giudizio proprio in contrario.

10. Ciascuna però si persuada che chiunque vive sotto la ubbidienza deve, per mezzo della Su-

periora, lasciarsi guidare e reggere dalla divina Provvidenza, non altrimenti che se fosse un corpo morto, che per ogni verso si lascia volgere, e trattare in qualsiasi modo: ovvero come se fosse un bastone da vecchio, che serve a chi lo tiene in qualunque luogo, ed a qualunque uso.

11. Ognuna adunque non intraprenda, nè eseguisca cosa alcuna senza licenza della Superiora: e se una tale licenza le fosse negata, non tratti con altra Superiora della stessa cosa, senza manifestarle quale risposta abbia avuta dalla altra, e per quali ragioni le sia stata negata.

12. Se alcuna cosa occorresse diversa da quella, che la Superiora giudica; e, fatta orazione, sembrasse doverla a lei rappresentare, non è vietato il poterlo fare. Ma a non lasciarsi in ciò ingannare dall' amore e giudizio proprio, debbesi usare la precauzione di rimanersene, innanzi e dopo avere proposta la cosa, non solamente indifferenti a fare o tralasciare la cosa, di che si tratta, ma eziandio risolute a riputare ed approvare per meglio quanto piacerá alla Superiora.

13. Parimente se sopravenisse impedimento ad eseguire quanto dalla Superiora fu ordinato,

se ne renda immantinente avvisata la Superiora medesima, perchè vi provveda.

14. Se alcuna vorrà scrivere ad altri, che non sia la Provinciale o la Generale, non potrà farlo senza licenza, e senza mostrare la lettera alla sua Superiora immediata. E se da altri le fosse scritto, le lettere prima saranno consegnate alla Superiora, la quale, avendole lette (meno quelle della Generale e della Provinciale) le potrà dare, o no, a colei, a cui sono indirizzate, secondo che giudicherà nel Signore più spediente al bene spirituale della medesima,

15. Intendano tutte che non solamente debbono ubbidire alla Superiora dell'Instituto, o della Provincia, o della Casa, ma anche alle subordinate officiali, che da essa ricevuto avessero l'autorità. Laonde destinate ad aiutare alcuna o nella Cucina o nella Dispensa, od in altra officina, debbono con umiltà dipendere da quella, che è capo della officina medesima, in tutte le cose, che riguardano l'officio e l'azienda sua. Però si assuefacciano a non mirare chi è quella, a cui obbediscono, ma chi é quegli, per cui, ed a cui in tutto ubbidiscono, che è Cristo nostro Signore.

16. A conservarsi e crescere nella ubbidienza alle Costituzioni dell' Instituto ami ciascuna, quantunque non obbligata, di manifestare alla Superiora gli esterni mancamenti da sè commessi contro la osservanza delle medesime; come pure i suoi esteriori difetti nell' esercizio, e nel profitto delle virtù.

17. Ciascuna abbia della Superiora una sincera stima, e riconoscendola quale sua madre l' ami nel Signore con filiale affetto. Usi però verso di lei ogni riguardo, e le parli con riverenza: e quando la Superiora con lei discorre, o la riprende, umilmente l' ascolti, e non la interrompa.

18. Niuna cerchi di sapere curiosamente le cose, che appartengono alla Superiora di fare; nè congetturando introduca di ciò ragionamento: ma ciascuna attendendo a sè, ed all' ufficio suo aspetti come dalla mano dal Signore quanto di sè, e delle altre, sarà determinato.

19. Finalmente perchè ciascuna obbedisca con vero spirito di ubbidienza; e pienamente conformi la sua con la volontà della Superiora, ed al giudizio di lei soggetti il proprio, riguardi sempre nella Superiora medesima la persona di

Dio N. S., la cui autorità Ella sostiene; e nell'ubbidire a lei intenda ubbidire a Dio stesso.

VIII.

ORAZIONE E PRATICHE DI PIETÀ

1. Se l' amore e l' esercizio della orazione indispensabilmente richiedonsi da ogni Cristiano, secondo il comandamento fattone dal n. s. Gesù Cristo; molto più si ricercano dalle persone religiose, e perchè esse hanno stretto con Dio maggiori obbligazioni: e perchè hanno da esercitar le virtù con maggior perfezione.

2. Pertanto ciascuna delle figlie di Maria dia con ogni diligenza nel Signore, tutto il tempo, che le sarà assegnato, alle cose spirituali, alla preghiera, alla meditazione, alla lettura, ed all'esame della coscienza.

3. Ognuna ascolti ogni giorno la Santa Messa; e vi assista con la maggior devozione, e decenza: finita la quale si tratterrà in breve ringraziamento; e reciterà quelle preghiere, che saranno determinate dalla Superiora.

4. Ogni mattina si farà da tutte mezza ora di orazione, parte mentale, e parte vocale.

5. Prima del pranzo si farà una breve visita al SSmo Sacramento; e l'esame particolare della coscienza. Prima della cena si occuperà in orazione una mezzora, parte recitando cinque imposte del Rosario con le litanie della B. Vergine, e parte meditando. Si dopo il pranzo, che dopo la cena, tutte, in silenzio, si recheranno a visitare Gesù Sacramentato per ringraziarlo del cibo conceduto ai loro corpi, ed a pregarlo di nutrire molto più le loro anime.

6. Prima di andare al riposo notturno si occuperanno per un quarto d' ora in orazione vocale, e nell' esame generale della Coscienza.

7. Ad ogni ora del giorno si farà da tutte una breve orazione; perchè quell'ora sia benedetta da Dio N. S. Però ad ogni ora suonerà la campana dei segni comuni : ed a tal segno, dovunque si trovi, si reciterà da ciascuna la preghiera prescritta dalla Superiora. Trovandosi più unite insieme, si reciterá dalla più anziana, o Superiora tra loro; e le altre risponderanno.

8. In ogni settimana , e precisamente nel Venerdì, purchè non sia giorno festivo , vi sarà il Capitolo così detto delle Colpe : ed (escluse le Opere), quando, e dove , si possa , a giudizio

della Superiora, per lo spazio di un *Miserere* si farà la disciplina. Questa però rimarrà sospesa nei mesi più rigidi dell' inverno, e nei più focosi della state.

9. In ogni domenica dell'anno; ma specialmente in quelle del sacro Avvento, della Quaresima, e del mese Mariano siavi, per quanto è possibile, chi loro annunzi la divina parola: e tutti l'ascoltino con riverenza, e con docilità.

10. Ad ogni mese potrà ciascuna Sorella usare privatamente da sè la pia pratica del ritiro mensile per ben disporsi alla morte. Però per questo non facciasi alcuna variazione esteriore riguardo alle occupazioni e comuni, e del proprio ufficio: bastando all' intento le consuete pratiche di pietà.

11. In ogni anno le Figlie di Maria, nel tempo determinato dalle Provinciali, si occuperanno per lo spazio di otto giorni negli Esercizii Spirituali. Questi si fanno nelle Case centrali; e però quivi, secondo che saranno avvisate dalla Superiora, converranno le Sorelle delle Case limitrofe. Nel tempo degli Esercizii devesi osservare il più rigoroso silenzio.

12. In ogni anno ciascuna rinnoverà i suoi

voti. Il giorno destinato per tale rinnovazione è la festa della Immacolata Concezione di Maria SSma, se pure speciali circostanze non esigessero, a giudizio della Provinciale, determinarne un altro.

13. In tutte le Case dell'Instituto, si praticherà, secondo che le circostaaze lo permetteranno, il culto perpetuo dell' Eucaristico Sacramento. Pertanto, ottenutene le debite facoltà, si conserverà la Santa Eucaristia nella comune Cappella domestica, ovvero nella Chiesa publica, quando l'abbiano. Quindi innanzi al SSmo Sacramento una o due sorelle per turno si tratterranno in orazione di mezzora in mezzora.

14. In quei luoghi, ove l'Instituto abbia Chiesa pubblica, si otterrà, e farà la esposizione della SS. Eucaristia in forma di quaranta ore.

15. Nelle principali solennità dell' anno, si esporrá in pubblica adorazione il SSmo Sacramento per lo spazio di tre ore, in memoria delle tre ore di agonia di N. S. Gesù Cristo : e prima di riporla si darà la Benedizione.

16. Durante l'ottavario del Corpus Domini, e dei fedeli Defonti, e nel giorno 12 di Gennaio, anniversario della fondazione dell' Insti-

tuto, e nel dì 7 di Giugno anniversario della morte del Fondatore, e nell'ultimo giorno dei SS. Esercizii, e quando si fa la rinnovazione dei SS. Voti, e finalmente in tutte le feste di Precetto, si esporrà il SSmo Sacramenlo per lo spazio di un' ora; e quindi si darà la S. Benedizione.

17. Quando alcuna delle Sorelle sia passata alla altra vita, si faranno in suffragio di lei celebrare venti messe lette, ed una cantata; e tutte applicheranno in suffragio dell'anima della defnnta tutte le indulgenze, che lucrar possano con ascoltare tre messe, e fare tre comunioni.

18. Ciascuna finalmente abbia la intenzione di lucrare tutte le sante indulgenze dalla Chiesa concedute si a vantaggio dell' anima propria, che in suffragio delle anime purganti. E però si supplichi la Santa Sede, perchè degnisi loro accordarle.

IX.

CONFESSIONE E COMMUNIONE

1. A conservarsi nella grazia divina, e nel fervore dello spirito, ed a crescere nella per-

fezione, come ad ottenere sempre più copiosi e più validi aiuti celesti, le figlie di Maria si accosteranno con tutte le dovute disposizioni ai SS. Sacramenti della Confessione e della Comunione.

2. Ogni Casa dell'Instituto avrà il suo Confessore ordinario, approvato dal rispettivo Vescovo. Il Confessore non potrà essere confermato per un secondo triennio, ed altri successivi, senza indulto della Santa Sede. Al Confessore ordinario potrà aggiungersi, per aiuto di lui, uno, o più altri Confessori approvati dal Vescovo, secondo che le circostanze richiederanno, a giudizio della Superiora.

3. Il Confessore, benchè ordinario, non avrà alcuna ingerenza intorno all' andamento, ed al governo della Casa.

4. Al Confessore ordinario spetterà l' amministrazione dei SS. Sacramenti, l' assistenza alle Suore inferme e moribonde, e la celebrazione delle esequie alle defonte, salvi però sempre i diritti Parrocchiali.

5. Una o due volte in ciascun anno, per lo spazio di quindici giorni, o in quel torno, in vece degli Ordinarii, vi sarà un Confessore

straordinario approvato dal proprio Vescovo. A questo straordinario Confessore tutte sono obbligate di presentarsi ad udirne i salutari ammonimenti, per profitto spirituale delle anime loro, e riceverne la benedizione.

6. Del resto ognuna in ciascuna settimana, cioè di otto in otto giorni, si confesserà col Confessore assegnato. Nel confessarsi poi ciascuna si studii di conginngere, per quanto è possibile, alla debita integrità la maggior brevità.

7. A non lasciarsi ingannare dall' amore e giudizio proprio, e a non essere illuse dal demonio, con tutta umiltà, schiettezza, e confidenza debbono aprire al Confessore la propria coscienza. E deve essere gratissimo a ciascuna di manifestare al Confessore non solamente i peccati, e difetti; ma ancora le tentazioni ed inclinazioni, che sente; anzi le penitenze, devozioni, e virtù tutte, con pura volontá di essere da quello indirizzata, dovunque declinasse dalla rettitudine. non volendo in cosa alcuna guidarsi col proprio volere, e parere.

8 Sappiano tutte che la Confessione Sacramentale frequentata di otto in otto giorni è

sufficiente a far lucrare quelle indulgenze, per le quali è prescritta.

9. Ognuna con somma diligenza si studii di conservarsi così tranquilla di spirito, da essere ben disposta a ricevere, non solo più volte in ciascuna settimana, ma anche ogni giorno, la S. Communione.

10. Se alcuna commettesse pubblicamente qualche grave mancanza, con iscapito della comune edificazione, potrà dalla Superiora essere interdetta di accostarsi alla S. Comunione.

X.

REGOLAMENTO ESTERIORE

1. In qualsivoglia Comunità, perchè tutto proceda con regola e rettitndine, è necessario che siavi un ordine; e questo ordine sia conservato. Però sia, a giudizio della Superiora, determinato il tempo e agli atti comuni, e all' adempimento delle occupazioni dei rispettivi ufficii, non che delle opere proprie dell'Instituto. E quindi siavi un orario, ossia distribuzione di opere per le ore della giornata, secon-

do che le circostanze delle stagioni, dei luoghi, e delle occupazioni richiederanno.

2. Con una campana, o con altro mezzo equivalente, diasi il segno degli atti comuni: e a questo segno, come se fosse la voce stessa di Cristo N. S. tutte saranno ubbidientissime.

3. Ciascuna, dopo essersi levata di letto, lo ricopra; e poi, con le altre cose tutte, lo rassetti decentemente.

4. Ciascuna, ed in sè, ed in tutte le cose, abbia grandissima cura della nettezza, la quale molto giova alla sanità, ed alla edificazioue.

5. Abbia ciascuna dalla Superiora in che occuparsi, affinchè l'ozio origine di ogni male, non abbia mai luogo in casa. E ciascuna deve essere pronta ad occuparsi negli ufficii più umili e bassi, nei qnali il senso pruova maggior ripugnanza; e deve essere contenta, che le sia imposto di occuparsi in essi.

6. Però come non conviene che alcuna si aggravi di fatiche corporali in guisa, che ne resti oppresso lo spirito, ed il corpo ne senta danno: così dovranno quelle interrompersi con discreti ed opportuni sollievi, a giudizio della Superiora.

7. Come la soverchia sollecitudine delle cose, che appartengono al corpo, è biasimevole ; così la cura moderata di conservare la sanità e le forze corporali è lodevole ; e tutte la debbono avere. Però quando conoscessero alcuna cosa esser loro nociva, o altra necessaria, circa il vitto, il vestito, l'abitazione, l'ufficio, le occupazioni, e tutto altro , fatta prima orazione , lo manifestino alla Superiora , lasciando però a Lei tutta la cura della cosa rappresentata , persuase che ciò sarà il meglio per loro , che da quella verrà determinato.

8. A provvedere alla sanità niuna , senza licenza della Superiora, mangi o beva fuori dei tempi consueti.

9. Sebbene il vitto debba essere conforme alla povertà ; con tuttociò deve pure essere tale, che, e per la qualità e per la quantità, valga a conservare la sanità e le forze corporali. Pertanto l'ordinario vitto, oltre il pane ed il vino sufficiente, sarà, per il pranzo una minestra, una pietanza, ed insalata o frutta : per la cena una minestra o insalata , ed una pietanza. Per la colazione poi si somministrerà caffè e latte. Nei giorni però festivi, o di ricreazione, come pure

nelle sollennità della Chiesa, e nelle feste proprie dell'Instituto si aggiungerà quel di più, che verrà stabilito da una prammatica da determinarsi dalla Provinciale. Nei luoghi poi, ove il clima richiede vitto più abbondante, come specialmente nell'America; e quando le occupazioni faticose delle Sorelle lo esiggano, il trattamento sarà più copioso; e ripetuto eziandio il cibarsi, oltre il pranzo e la cena, sia in comune, sia in particolare, a giudizio e secondo le disposizioni della Provinciale.

10. Sentendosi alcuna fuor del solito indisposta ne avvisi subito la Superiora: e niuna, senza la licenza di questa. prenda medicina alcuna, o elegga medico, o gli domandi consiglio.

11. Nel tempo della malattia deve ciascuna con grande purità ubbidire non solamente ai Superiori spirituali nel reggimento dell'anima; ma eziandio ai medici corporali, ed alle infermiere, nel governo del corpo.

12. Ognuna, che sia inferma, procuri, col mostrare la sua umiltà e pazienza, di dare a chi la visiterà, e con lei converserà, e tratterà, edificazione, niente meno di quando era sana, adoperando

parole pie ed edificanti, le quali dimostrino che essa accetta la infermità dalle mani di Dio N. S., mentre alla fine essa è dono suo, come la sanità.

13. Quelle, le quali con licenza visiteranno le inferme, non solo parleranno con voce sommessa, ma ancora con tale moderazione da non recare loro molestia; e tratteranno di quelle cose, che possano recare alle inferme consolazione nel Signore.

14. Tutte si sforzino con ogni diligenza di conservare la fraterna carità, e la scambievole concordia. Però, per quanto è possibile, le une si conformino al sentimento, ed al volere delle altre. E la diversità dei giudizii nelle stesse cose agibili, la quale suol essere madre della discordia, e nemica della unione delle volontà, devesi con ogni premura evitare. Niuna quindi contrasti con altra : e se in alcuna cosa vi fosse tra loro diversità di opinione, e si credesse doverla manifestare, si espongano le ragioni con modestia, e con carità , affinchè la verità abbia il suo luogo, e non per volere stare al di sopra delle altre.

15. Sebbene niuna , la quale non abbia tale autorità dalla Superiora, debba comandare alle

altre alcuna cosa, nè riprendere veruna; contuttociò ognuna deve mostrarsi contenta di essere ripresa, ed ammonita da un' altra; molto più poi quando fosse così ordinato dalla Superiora.

16. Si persuadano poi che per il loro maggior profitto spirituale, e specialmente per la maggior sommissione ed umiltà propria, è molto utile ed opportuno che la Superiora conosca i loro mancamenti esteriori. Però ciascuna deve essere contenta che tutti i difetti e mancamenti suoi, e qualunque altra cosa fosse notata in essa, si manifestino da chicchesia alla Superiora. Ed ognuna dalla Superiora medesima interrogata dei mancamenti suoi, o delle altre, deve essere pronta a palesarli con ogni semplicità e schiettezza.

17. Nel trattare e conversare insieme usino semplicità, carità, e scambievole rispetto l' una verso dell'altra, mentre ognuna nel proprio grado, ed ufficio serve a Cristo N. S.

18. Niuna, si intrometta nelle incombenze altrui, nè entri nel luogo destinato all' ufficio delle altre senza licenza della Superiora; o nelle cose necessarie senza la permissione di chi ha cura di detto luogo.

19. Fuori dei tempi, nei quali è permesso parlare, si osservi il silenzio così, che non si parli, se non di cose necessarie, e con poche parole, e con voce sommessa. E quando è dato parlare, si procuri di non levare alta la voce, e di conservare sempre la modestia, e la moderazione, come a Religiose conviene.

20. Oltre il capitolo delle colpe, che si tiene in ogni venerdì non festivo di ciascuna settimana, sarebbe lodevole, che alcune volte tra l'anno, ciascuna dimandasse alla Superiora qualche penitenza in ammenda dei difetti commessi nella osservanza delle Costituzioni; perchè ognuna dimostri quella premura, che ha del suo profitto spirituale nella strada di Dio.

21. Ciascuna finalmente attenda con ogni diligenza nel Signore alla osservanza delle Costituzioni: laonde è necessario che ognuna le conosca, e le sappia. Ciascuna pertanto, se le rende famigliari; ed almeno ad ogni mese le richiami in memoria, o leggendosele privatamente, o udendole leggere alla mensa comune.

PARTE SECONDA

COSTITUZIONI PARTICOLARI

I.

DELLA MAESTRA DELLE NOVIZIE

1. L' Officio di Maestra delle Novizie è, dopo quello della Superiora Generale, il più importante, dipendendo in grandissima parte dalla buona educazione delle Novizie il felice andamento dell' Instituto. Diffidi però la Maestra di sè, confidi in Dio, che non lascerà d' ajutarla, ed assisterla in tutte le circostanze. Penetrando, al lume divino, nella propria insufficienza e miseria, sentirà avvalorarsi da quella viva fede, che fa tutto sperare dall' ajuto divino.

2. Dacchè l'ubbidienza la chiama a quest'ufficio, Dio vuole che vi si sottometta, ed ella deve essere certa del suo aiuto. Preghi fervorosamente, e si accinga a formare a Gesù Cristo spose fedeli,

ed a Maria vere figlie, le quali sieno operaie instancabili nella vigna del Signore.

3. La Maestra delle Novizie dipende dalla Superiora Generale, e Provinciale.

4. La Maestra, esercitando il suo ufficio, non abbia altro in mira, che la maggior gloria di Dio, ed il vero bene dell' Instituto. Non proponga Postulanti alla Vestizione religiosa, o Novizie alla Oblazione, se i soggetti non dessero ben fondate speranze. Trattandosi specialmente di certe tali poco educate, d' ingegno pesante, e di scarsa abilità, non le proponga, se una segnalata virtù, e un buon criterio non vincessero la loro insufficienza nel restante. Più che di avere gran numero di Novizie, le stia a cuore che siano scelte ed idonee allo scopo, che l' Instituto si propone. Se dopo un prudente esperimento la Postulante si presentasse non atta all' Instituto, la Maestra sia sollecita ad avvertirne la Generale, o Provinciale; molto più se potesse la giovane esser d' inciampo, o almeno di raffreddamento, alle altre.

5. Ami la Maestra le sue allieve, e le pasca con salutari avvertimenti, che nutrino sodamente lo spirito per formarle, secondo richiede l'In-

stituto. Schivi così il troppo rigore, come la troppo facile condiscendenza, che tutto soffrendo fa cadere in rilassamento la regolar disciplina. Avverta nell'educarle, di prendere occasione dalle piccole cose, a fine di avvertirle di quelle maggiori, che dovran fare, o schivare, in appresso. Non lasci di corregger quanto vedrà difettoso: si rammenti che i piccoli mancamenti non corretti in tempo opportuno, divengono mali grandi e notabili; nè v' è piccol male, che non si debba stimar grande, se resta, e dura per tutta la vita.

6. Si ricordi la Maestra di formar le Novizie aperte e sincere, vivaci ed allegre, pronte, avvedute, ed attive. L' Instituto ha bisogno di Sorelle operose, più assai che di statue divote. Non permetta però mai una vivacitá tale, che arrechi danno allo spirito. Abbia special cura di formare nelle sue allieve un pensar sodo, come quello, che regola e dirige il cuore, ed ordina rettamente tutte le azioni.

7. Non cerchi dalle Postulanti che buona volontà: non pretenda da queste, che tuttavia non hanno scossa la polvere del mondo, una condotta si misurata e spirituale, come esige

dalle Novizie, le quali, cogli abiti, debbano avere vestite le virtù religiose.

8. Non faccia caso di qualche apparenza di dissipazione, altrimenti potrebbe renderle cupe, taciturne, e malinconiche. Che se alcuna a ciò inclinasse, vi ponga pronto ed efficace rimedio.

9. Abbia sospetta la vocazione, anzi diffidi della buona riuscita di quelle Novizie, che fossero soggette ad incorregibili angustie di spirito, o dessero a divedere un'inclinazione abituale alla malinconia.

10. Non fomenti nelle Novizie una certa facilità a perdersi in soverchie riflessioni sopra sè medesime; lo che è assai dannoso. Le formi semplici e sciolte virtuosamente, e le avrà quali si desiderano.

11 Si guardi dal soffocare e opprimere gli spiriti vivaci, e risentiti: compatisca assai, e sopporti quei diffettucci, che sono in loro inevitabili; e specialmente nel principio. Coltivi con particolare attività, e con industriose maniere tali spiriti, i quali ben coltivati riescono abili ad imprese generose, e grandi. Vada sempre mescolando la dolcezza con l' autorità; e tiri tutte con soavità all' annegazione totale di sè medesime.

12. La Maestra deve formare le Novizie secondo la fede, e condurle a vivere di fede. Le avverta a lasciar nel mondo le idee, ed i giudizi del mondo stesso, ed il linguaggio, con cui si esprime. Quindi ad aprir gli occhi alla verità, e ad abbracciarla, ed attenervisi fortemente. Le faccia convinte della necessità della propria annegazione per ordinarsi a Dio, e le pieghi soavemente ad attendervi con generosità. Mostri loro essere ciò indispensabile dal momento che la nostra natura inclina al male; e le assicuri che la propria annegazione non ha di amaro che il primo assaggio, ma la pratica costante la fa sentire gustosa. Metta loro sott' occhio i vantaggi sommi e preziosi che arreca; mentre dà morte a ciò, che ci tormenta, le passioni cioè e l' amor proprio; e morti a noi stessi ci dà vita in Dio, e ci merita che Dio viva in noi: dona libertà allo spirito, e mette nel cuore la bella pace dei figliuoli di Dio. Le accostumi possibilmente ad un operare di puro spirito, senza concorrenza di natura e di amor proprio: le avrà sante, se le farà in tutto mortificate e morte.

13. Non si allontani dalle sue Novizie; quando debba allontanarsene, vi lasci una Vice Mae-

stra. Si rammenti che le è affidato un deposito prezioso da custodire; ed ha per le mani un lavoro assai delicato.

14. Inspiri alle Novizie una somma riverenza, ed un cordiale amore verso la Superiora Generale, la Provinciale, e quella Superiora qualunque Locale, sotto cui la Provvidenza le collocherà. Abbia cura, e grande impegno, che aprano il loro cuore con candore e libertà alla Generale, e Provinciale. Faccia ben conoscere alle Novizie che la confidenza, e candida apertura del proprio interno alla Superiora é di grande utilità, e che una Figlia di Maria avrà più o meno lo spirito dell' Instituto a misura che lo attingerá dalla Superiora, e si lascierà reggere dall' Ubbidienza.

15. Usi molta prudenza e discrezione nel penitenziare le sue Novizie: ma al bisogno lo faccia, che sarà pel meglio.

16. Procuri di adattare i libri spirituali allo spirito, ed ai bisogni di ciascuna.

17. Istruirà le Novizie nelle cose di Dio, massimamente nella spiegazione della dottrina cristiana, nel recitar bene le preci sì pubbliche, che private. Spiegherà loro capo per capo, ed

anche articolo per articolo le Costituzioni, e procurerà che le intendano bene. Non si stancherà di battere in modo particolare i punti essenziali dell' Instituto, cioè Umiltà, Ubbidienza, Dipendenza, Docilità, Distacco universale. Domanderà loro spesso, se si sentono veramente disposte a viver povere, a partir subito da un momento all'altro, per andare in qualunque luogo, ed a qualunque officio, e con qualunque persona colla quale stimassero i Superiori d'accompagnarla. Se sieno pronte, occorrendo, a cangiar Confessore, stanza, roba, od altro che siasi. E quando a queste cose non le trovi disposte, ed abbiano altri difetti, che a quelle si oppongono, come sarebbe la difficoltà di dipendere, di cangiar Confessore, e simili, le avvisi pure francamente, che non sono adatte per l'Instituto, e le persuada a chiederne la dimissione.

18. Insegni, e faccia ben conoscere alle Novizie che la vera bontà non consiste nel far molte cose; ma nel far bene quelle, che sono comandate dall'ubbidienza, nelle quali non è tanto facile, che vi prenda parte la superbia, la vanità e l'amor proprio.

19. Insegni ancora la Maestra alle Novizie

di curar la salute altresì del corpo, non per accarezzare la carne: ma per poter essere in istato di fare il bene voluto dall' Instituto: ed ella si dia premura, ed attenda che dormano e mangino a sufficienza, che facciano un moto regolare, che stiano sempre diritte sulla persona, che schivino gli scrupoli e la tristezza, che non facciano penitenze, oltre quelle usate dalla Comunità, e che si divertano onestamente nelle ricreazioni.

20. Deve pure la Maestra insegnare alle Novizie, il modo di ricevere le persone, di parlare e di trattare secondo la modestia religiosa, ed anche secondo la civiltà. Ispiri loro abborrimento ad ogni genere di vanità, di leggerezza, di visite, di relazioni col mondo, ed anche di amicizia troppo stretta fra di loro. Le vere Figlie di Maria, devono amar tutti in Gesù Cristo; ma esser poi indifferenti ancora con tutti, per essere tutte di Dio.

21. Informerà spesso la Superiora Generale, e la Provinciale della condotta delle Novizie, e dell'andamento del Noviziato, aggiungendo quelle avvertenze, che crederà opportune a dare delle sue allieve una piena informazione.

22. Del resto abbia fisso in mente che essa adempirà con frutto il geloso suo officio, se con assidua e fervorosa preghiera sarà unita con Dio; e con umile e docile dipendenza sarà in communicazione con la sua Provinciale, e con la Generale. La Preghiera e la Ubbidienza le otterranno tutti quei lumi, e tutti quei soccorsi, che le sono necessarii ad informare le Novizie del vero spirito dell'Instituto.

II.

MAESTRA DEL LAVORIO COMUNE

1. Tutte le Sorelle, che non hanno officio particolare, saranno occupate nel lavorio comune, e vi si eserciteranno in quei lavori, che loro assegnerà la Maestra del lavorio medesimo.

2. Tutte saranno dipendenti dalla Maestra in ogni genere di lavoro. Niuna delle Sorelle potrà mai querelarsi colla Maestra, o con altre, perchè la facciano lavorare più nel vecchio, che nel nuovo, ma stimando bene dover dire qualche cosa, la dica alla Superiora.

3. Sarà cura della Maestra del lavorio,

che le Sorelle più giovani imparino a fare quei lavori, che ancora non sanno, e per i quali hanno sufficiente disposizione; e che si perfezionino in quelli, nei quali già furono iniziate: tutto però si faccia col consenso della Superiora.

4. La Maestra modererà i discorsi nel tempo, che non è silenzio, permettendo ancora qualche canto divoto, che però non disturbi, e non lo creda fuor di proposito. Farà poi custodire il silenzio a suo tempo, dando a bassa voce quegli ordini, che non si potrebbero dare comodamente coi semplici segni.

5. Il lavoro s' incomincierà sempre colla recita di un' *Ave Maria*, e l'orazione *Actiones nostras*, e si darà termine al medesimo, con altra *Ave Maria*, e l'orazione *Agimus tibi gratias*.

III.

SAGRESTANA

1. La Sagrestana si stimi bene avventurata per l'officio, a cui l'ha destinata la ubbidienza, dovendo aver cura della Chiesa o Cappella, ove abita il Dio vivente, e vi dimora il celeste suo

Sposo. Deve dunque mettere tutta la premura, ed avere tutto l'impegno di esercitare il suo officio in modo, che sia a Dio di gradimento, ed a sè di santificazione, ed a tutti di edificazione, e di esempio.

2. Sia premurosissima di conservare in ogni cosa, incominciando dal materiale della Chiesa o Cappella, fino alle cose più sante, somma decenza, nitore, e mondezza. Non sia facile a fidarsi di subalterni esteri, ma osservi da per sè, se ogni cosa sia ben disposta ed ordinata nella Chiesa con quella decenza, che tanto conviene alla Casa di Dio.

3. Sia vigilante per il buon andamento della Sagrestia. Custodisca accuratamente e gelosamente i sacri arredi destinati al servizio della Chiesa o Cappella. La decenza, e l' ordinamento degli Altari meritano la speciale sua attenzione.

4. Riceverà dalla Superiora la nota di tutte le suppellettili ed arredi sia della Chiesa, sia della Cappella, e si studii di conservarli con ogni diligenza in buon ordine, e nella massima proprietà, essendo ciò suo preciso dovere, e dovendone poi render conto. Logorandosi un qualche oggetto, in guisa che non sia più de-

cente per l'uso sacro, ricorra alla Superiora, che, vedendone il bisogno, prontamente vi rimedierà. Le Figlie di Maria devono essere amantissime della santa Povertà in tutto, ma non già nella Casa di Dio, e nelle cose, che riguardano il culto divino. In queste anzi si deve cercare, oltre la convenienza, anche il decoro e lo splendore: evitando però sempre lo sfarso, e la profusione. Sia infine la Sagrestana attenta e sollecita di conservare non solo i sacri arredi; ma di ripararli ancora, ove ne vedesse il bisogno.

5. Sia diligente nel mantenere le biancherie pulitissime, massimamente quelle che servono, al Sacro Altare, ed al Santo Sagrificio. In punto di politezza, specialmente di Chiesa, per quanto si dica è sempre poco di rincontro al conveniente.

6. Tenga in ordine, ed in pronto ogni dì i sacri paramenti, e tutto l' occorrente per la Messa della Comunità, e tutto che occorre per le consuete funzioni quotidiane.

7. Nelle feste solenni adobbi la Chiesa o Cappella nel modo il più conveniente alla circostanza secondo l'uso, ed a norma delle disposizioni, che le verranno date dalla Superiora.

8. Per le funzioni straordinarie, che possono occorrere, dipenda in tutto dalla Superiora, come pure circa il modo di eseguirle, e per gl'inviti, che stimerà di fare, e per le necessarie spese. Prepari poi diligentemente nella Cappella, e Sagrestia, quanto è indicato nel ceremoniale, secondo le rubriche della Chiesa.

9. Nei giorni di solennità procuri di avere un sufficiente numero di Messe: ma non faccia d'invitare un soverchio numero di sacerdoti con danno forse delle altre chiese, e con imbarazzo della Comunità. Anche in ciò se la intenda esattamente colla Superiora, e dipenda dall'ubbidienza.

10. Non s' intertenga col Confessore, col Cappellano, nè con altri, oltre il bisogno. Perciò nella Sagrestia poche parole necessarie, e nessun complimento.

11. Abbia cura diligentissima della chiave del Tabernacolo, e non la consegni, che al Cappellano, od altro Sacerdote, per l'uso necessario, da cui poscia la riprenderà per riporla.

12. Sia premurosissima di conservare il lume perpetuo innanzi al SSmo Sagramento, e faccia, che non mai manchi l'acqua benedetta ai destinati

luoghi. Si scopi la Chiesa o Cappella frequentemente, sicchè la Casa del Signore sia sempre pulitissima: ogni giorno si levi la polvere dalle sedie.

13. Non avendo la facoltà dall'Ordinario di lavare, prima di mandare al bucato, i corporali, ed i purificatori, pregherà il Cappellano a farlo, gettando l'acqua nel Sacrario.

14. Rammenti di preparare a suo tempo le particole per farle consacrare, dovendosi, secondo le rubriche, rinnovare ogni otto giorni il SSmo Sagramento.

15. La Sagrestana potrà avere anche altre Sorelle in ajuto del suo officio, secondo il bisogno, e come lo crederà espediente la Superiora. Invigili però sopra di queste perchè soddisfino alle incombenze loro affidate; rimanendo in lei ogni responsabilità.

IV.

PORTINARA

1. La Portinara sia segnalata per carità e pazienza; per prudenza e modestia. Le sue paro-

le, i suoi modi siano mansueti e dolci, gravi e dignitosi: si mostri a tutti, quale specchio di religiose virtù.

2. Sia pronta al primo tocco del campanello;e risposto *in nome di Dio*, con buona grazia ascolti, che cosa si dimandi,e sbrighi con dissinvoltura chi ha bisogno dell' opera sua. Ricordi che generalmente i secolari lamentano assai il lungo aspettare alla porteria delle Case Religiose; e si guardi, per quanto è da sè, darne motivo. Non avvenga possibilmente mai, che chi si presenta abbia a sonare due volte: ma avvenendo il caso, faccia la Portinara umilmente sue scuse. Se la persona è civile, la introduca nella sala di ricevimento, pregandola ad assettarsi nel mentre passa l'ambasciata: le persone poi, che non conviene introdurre, le tratti in modo, che non abbiano a dolersi della sua condotta.

3. A chi si presenta non faccia interrogazioni, che non siano necessarie. Se alcuno volesse trattenerla in novelle curiose ed inutili, risponda soavemente di non aver tempo per compiacerlo: che se fosse persona molto a lei superiore, vada con semplicità, e serbi le convenienze.

4. Non parli in casa, di ciò che vede, o sente alla porteria, nè alla porteria di quanto nella casa succede. Se nel suo officio non è cauta quanto fa di mestieri, non si aspetti dalla Superiora indulgenza.

5. I tocchi pel richiamo sieno segnati in tavoletta appesa alla porteria, unitamente a quella indicante i diversi segni, che si devono dare col campanello, secondo le diverse persone, che s'introducono: la Portinara vi stia bene attenta per non errare, e causar confusione. Venendo chiamate alla porteria le Novizie, domandi immediatamente la loro Madre Maestra, similmente faccia rapporto alle Educande.

6. Le lettere, i plichi, ed altro inviato alle Religiose, li consegni alla Superiora, e quelli inviati alle Novizie, ed alle Educande, li consegni alle respettive Madri Maestre. Non faccia motto d'averli ricevuti con quelle, cui sono diretti; nè porti saluti, ed ambasciate ad alcuna senza espressa licenza della Superiora.

7. Le persone venute per visite non permetta che si dilunghino dalla sala di ricevimento, e vadano in giro per la casa. Dovendo entrare il Medico, o il P. Confessore, li preghi ad as-

settarsi nella sala, finchè vengano le destinate ad accompagnarli. Per gli artisti poi, non apra la porta, finchè non sia giunta l'accompagnatrice. Appena si presenta la persona alla porteria, la Portinara sia pronta a dare il segno, onde le accompagnatrici vengano con sollecitudine, e le Sorelle siano per tempo avvertite di ritirarsi.

8. Non affidi mai alle Sorelle le chiavi della porteria senza ordine della Superiora. Di giorno le custodisca presso di sè con tutta diligenza, e la sera le consegni alla Superiora, da cui le riceverà la vegnente mattina. La porteria si apra appresso al suono della levata: ma nell'inverno un poco più tardi; la sera si chiudano tutti l'ingressi esterni della Casa all'*Ave Maria*.

9. Si raccomanda alla Portinara d'invigilare, e prestarsi, perchè gl'ingressi alla porteria, e le sale di ricevimento presentino la più grande pulitezza; essendo ciò richiesto e voluto dalla convenienza, e molto giovando all' edificazione.

10. La Portinara avrà una, ed anche più Sorelle in ajuto, secondo lo crederá espediente la Superiora.

11. Alla porteria parli poco, e sempre a voce bassa: non permetta alle Sorelle di trattenervisi

senza vero bisogno; ma dovendovi stare, procuri che non si faccia rumore di sorta. Chiunque si accosta alla Casa delle Figlie di Maria deve rimaner convinto che quella é una Casa di vere Religiose.

V.

GUARDAROBBIERA

1. La Guardarobbiera deve essere di buon cuore, giudiziosa, imparziale, amante dell' ordine, e della pulitezza; deve saper combinare un generoso provvedimento ai bisogni delle Sorelle, colle obbligazioni della povertà religiosa.

2. La perfetta vita comune porta seco la comunanza delle medesime vesti, e perciò un vestiario comune. La Guardarobbiera avrà quindi pel suo primario oggetto quello di tener sempre la guardaroba provista in modo, che non mai manchi del necessario.

3. Terrà ben distinta ogni cosa nel suo genere, sia di vestiario, sia degli arredi, che riguardano il letto, la tavola, ecc.

4. La Biancheria sia a sufficienza, ma di qua-

lità ordinaria, come a povere religiose si addice: sia però di lunga durata, il che è richiesto dalla medesima povertà. Degli oggetti alla sua custodia affidati abbia la cura, che è dovuta alla porzione de'poveri di Gesù Cristo: conosca bene il dovere impostogli dalla povertà di non risparmiar studio e fatica per conservare più a lungo la roba della Comunità. Non giudichi disdicevole il rammendare gli abiti religiosi: appunto perchè abiti religiosi loro si convengono le rammende, e i rattoppi, essendo questi i fregi della santa Povertà. Quanto al portare la roba vecchia, e rammendata nessuna Sorella potrà mai lagnarsi, ricordando che tante povere donne mancheranno anche di quella, e si crederebbero fortunate di averla.

5. Ogni sabato la Guardarobbiera distribuisca nei dormitori delle Religiose, le biancherie, ed altro che fa di bisogno, e per il lunedì le Sorelle abbiano già preparate le biancherie sudicie per mandarle al bucato.

6. Noterà distintamente i capi, che dà per lavarsi, ed alla riconsegna ne farà riscontro. Il bucato si farà possibilmente in casa, senza ajuto esterno. Mentre si fa il bucato, vigilerà per im-

pedire ogni inconveniente, e procurerà ancora che si usi tutta l'economia riguardo alle legna, sapone, etc.

7. Procuri, per quanto potrà, di prevedere i bisogni delle Sorelle, onde non nascano disgusti. Provveda cordialmente secondo il bisogno, e a norma delle istruzioni avute dalla Superiora. A quelle Sorelle, che devono prodursi, convengono abiti più proprii, per rispetto del pubblico: ma anche in ciò vada d'intelligenza colla Superiora. Non permetta alle Sorelle la scelta delle vesti, ed altro: esse non possono che semplicemente esporre il bisogno, e la convenienza. Se qualche Sorella per circostanze particolari abbisognasse abitualmente di alcuna cosa di più; ne dovrà chieder licenza alla Superiora. Accorgendosi poi la Guardobbiera che qualche Sorella fosse indiscreta nelle esigenze, ne avverta la Superiora.

8. Al succedersi delle stagioni abbia pronti e ben disposti gli abiti, ed altri oggetti occorrenti. Prima di riporre nella guardaroba i dimessi, li pulisca e rammendi, di guisa che, abbisognando, possano subito servire. In queste riparazioni sia molto sollecita, imperocchè gl'indumenti specialmente di lana, se per poco si trasandano, soffrono detrimento.

9. Nelle Case di Noviziato vi sia una guardaroba apposita per conservare le vesti da secolare delle Novizie, quali si conservano fin dopo l'anno di noviziato. All'epoca dell'oblazione poi, la Maestra passerà tutti gli oggetti alla Guardarobbiera perchè li renda comuni, e niuna potrà più dire questo è mio.

10. La Guardarobbiera avrà una o più Sorelle in ajuto a sè sottoposte, quando lo richieda il bisogno; e si giudichi conveniente dalla Superiora.

VI.

DISPENSIERA

1. La Dispensiera tenga il giusto mezzo tra la carità verso le Sorelle, e la povertà religiosa: nulla manchi, e nulla abbondi; ma vi sia il conveniente; e non vi abbia mai luogo il superfluo.

2. Avvertirà per tempo la Superiora, o la Vicaria, per fare tutte quelle provisioni all' ingrosso, che tornano necessarie. Per le spese minute e quotidiane si varrà delle Sorelle Converse.

3. Tenga i commestibili sotto chiave, essendone responsabile. Badi che per sua trascuranza nulla si guasti, e vada a male.

4. Alla sera somministerà alla Cuciniera l'occorrente per l'indomani, onde ogni cosa sia in ordine, e venga in tempo; ed anche perchè le Cuciniere possano agire con esattezza, e con tranquillità.

5. Abbia diligentissima cura che le Sorelle inferme vengano trattate come è di dovere, ed eseguisca esattissimamente quanto l'Infermiera le verrà ordinando.

6. Sia discreta, giudiziosa,ed imparziale nella distribuzione delle vivande alle Sorelle. Non faccia distinzione di porzione ad alcuna, tranne il caso di bisogno, lo che le verrà ordinato dalla Superiora, o da chi la rappresenta.

7. Abbia ogni riguardo verso le Educande, acciocchè non abbiano ragionevole motivo di muover querele rapporto al trattamento. Si rammenti che è interessata la carità, e la giustizia.

8. Vigili attentamente, che le vivande siano sane, ben condite, ed in sufficiente quantità, ed anche con conveniente proprietà apprestate. Corregga con rigore le Cuciniere che fossero in

ciò trasandate. In questo deve essere la Dispensiera molto vigile e premurosa, ben conoscendo che le Sorelle ne possono muover lamento, e che le vivande mal condite, o malamente cotte, sono di pregiudizio notabile alla sanità.

9. Consideri la mondezza e la proprietà come punto importantissimo, e sia in questo severa, ed inflessibile. Trovando nelle Cuciniere tali difetti uniti alla renitenza di correggersi, ne avverta la Superiora.

10. Invigili di continuo sull' economia della cucina: esigga dalle Cuciniere parsimonia, specialmente nell' uso delle legna, carbone, olio, e simili. Vegli alla conservazione delle stoviglie, e non risparmi correzioni alle Cuciniere, che per incuria le guastassero. Se alcuna rompesse, o mandasse a male alcuna cosa, la deve avvertire di confessarsene rea appresso la Superiora.

11. Abbia cura particolare dei rami per farli stagnare, subito che ve ne sia il bisogno, essendo ciò sommamente necessario in riguardo alla sanità.

12. Per la domenica farà cambiare tutta la biancheria, e per il lunedì farà che sia in ordine la lorda per mandarla al bucato.

13. Spetta alla Dispensiera la vigilanza sulla coltivazione dell' orto: badi che il terreno all'oggetto assegnato sia posto a profitto, e coltivato di guisa che in ogni stagione non manchino gli erbaggi e i legumi occorrenti per la cucina.

14. Memore la Dispensiera che le Converse sono sue Sorelle, le tratti con carità, e le corregga con dolcezza. Non usi però verso di loro domestichezza soverchia, perchè ne potrebbero abusare, e colla loro condotta la costringerebbero a prendere misure dispiacenti. Trovandone alcuna meritevole di penitenza, la rimetta alla Superiora.

VII.

INFERMIERA

1. Sia l'infermiera pietosa, cordiale, e piena di carità. Si consideri con piacere destinata a sollievo delle sue Sorelle pazienti, e bisognose. Riguardi nelle inferme Gesù Cristo medesimo, che stima e ricompensa come fatto a sé, il servizio prestato ai sofferenti.

2. È suo dovere assistere personalmente

alle visite del medico : indi abbia tutta la cura che siano prontamente eseguite tutte le ordinazioni di lui ; di guisa che riescano all' inferme soavi, e salutari.

3. Se vi sarà farmacia in casa, l' Infermiera ne abbia tutta la cura. Vegli sulle provisioni, e buona qualità dei medicamenti, sulla loro conservazione , e li tenga sotto chiave. Nella farmacia peró si conservino soltanto quei medicamenti, e medicinali semplici , che il prepararli è da tutti.

4. Per piccole indisposizioni non corra facilmente alla farmacia , imperocchè l' uso frequente delle medesime , quantunque semplici , vizia, e sconcerta l'individuo, e specialmente alle giovani può riuscire dannoso. Alle desiderose di medicamenti consigli la dieta, persuadendole che da questa trarranno grande vantaggio più, che dai soverchi medicamenti, dai quali forse riporterebbero nocumento.

5. Dell e vesti biancherie, ed altri oggetti, che avessero servito per malattie contaggiose, non se ne varrà mai per altre inferme, se non dietro gli avvisi, ed a norma delle precauzioni ordinate dal medico

6. Terrà l'infermeria ben pulita, ed assestata, i letti ben composti, le biancherie nettissime, e monda ogni cosa. Alle ore opportune apra le fenestre, perchè l'aria si cambi, e le inferme ne sentano sollievo. L' infermiera, e le inferme debbono presentare tutta quella pulitezza, che è combinabile colla santa povertá.

7. Dovendosi portare il SSmo Sagramento alle inferme, sia cura della infermiera di apparecchiare colla più possibile decenza il piccolo altare, e tutto ciò, che occorre. Il Rituale, il vaso dell' acqua benedetta, devono essere sempre nell' infermeria.

8. Ordinerà ogni mattina alla Dispensiera il vitto per le inferme, badando che sia preparato a dovere ; e servito alle ore prescritte. Si appresterà mezz'ora prima della mensa comune, avvertendo che le vivande siano calde, e presentate con molta pulitezza, per non aumentare alle inferme la nausea , che naturalmente vi hanno.

9. L'infermiera visiti frequentemente le sue inferme , arrecando loro tutta quella consolazione , che nel loro stato è possibile. Le sollevi altresì , e le conforti nello spirito coi sugge-

timenti della Religione, procurando nello stesso tempo di rallegrarle nel Signore con qualche racconto, che giovi ad alleviare in esse la tristezza, che naturalmente il male cagiona. Molte volte però il zelo indiscreto delle Infermiere opprime le povere inferme; perciò molto raccomandasi la discrezione. Nel caso specialmente, che l'inferma sia molto aggravata, non si affatichi la sua mente, nè si violenti il suo spirito con troppi ragionamenti di Dio. Si suggerisca di quando in quando qualche buon pensiero, ed affetto adattato alla circostanza, e poi si lasci operare liberamente alla grazia del Signore.

10. Quando la malattia aggravisi, l'Infermiera ne avverta subito la Superiora, perchè disponga la inferma a ricevere i conforti della Santa Religione, e non tardi a pregare il Padre Confessore a non volerla in quello stato abbandonare.

11. All'Infermiera si dà una, ed anche più Sorelle in ajuto secondo il bisogno. Dessa distribuirà, col consenso della Superiora, le incombenze secondo che le crederà proporzionate alla capacità di ciascuna.

12. Abbia molto a cuore tali Sorelle messe in

suo ajuto , le vada mano mano ammaestrando nei loro doveri; procuri che in esse la carità sia illimitata, instancabile la pazienza; ed Essa stessa preceda tutte, più coll'esempio, che colla parola. Se qualcuna fosse negligente ne' suoi doveri, la corregga con carità ; se però la Sorella non approfitta, ne avverta la Superiora , essendo troppo necessario , che le povere inferme vengano dalle Infermiere amorosamente trattate.

VIII.

SORELLE CONVERSE

1. Le Sorelle Converse fanno l'officio di Marta, e servono Gesù Cristo negli officii loro, sicure di trarre la loro santificazione dalle fatiche corporali sostenute per amor di Dio. La cucina , le provisioni , il forno , il bucato, la coltivazione dell'orto , la pulitezza della casa , il servizio delle Religiose, sono i loro doveri. Riflettano che Gesù Cristo medesimo volle prender forma di servo , condurre vita stentata , morire in Croce , per obbedire al suo Divin

Padre; onde amino singolarmente la santa umiltà, la povertà, l'ubbidienza.

2. Esercitino gli ufficii con ispirito di fede, ed ogni qualvolta debbono servire le Religiose, lo facciano rispettosamente, con cordialità, e buona grazia; perchè tutte abbiano sempre libertà di richiederle di quanto abbisognano.

3. Non dimentichino, che sono nell' Instituto per servire, rispettare, ed ubbidire a tutte. Quindi alle Maestre tutte daranno del V· S. Principalmente poi devono rispettare le Superiore, e le Maggiori: e gli ordini di queste debbono sempre preferire a quelli delle altre. Nel caso fossero richieste di ciò, che loro sembrasse di non poter fare, lo dicano, rispettosamente portando le loro scuse. Preghino sovente la Superiora, o la Vicaria, a volerle bene informare riguardo ai loro proprii doveri, e di ciò, che far devono, o non devono. Agli ordini della Superiora non dovranno mai replicare.

4. Avvedendosi di qualche disordine, e specialmente se grave, o ripetuto, sono in obbligo di farlo conoscere alla Superiora, dopo di che non si prenderanno altro pensiero.

5. Tra di loro siano pazienti ed amorevoli:

si compatiscano a vicenda, e caritatevolmente si avvisino dei loro difetti.

6. Nell'esercizio delle incombenze siano fedelissime, non usando preferenza veruna; nè mai servendosi per sè, o per altri di alcuna cosa senza la regola dell'ubbidienza. Pratichino l'economia voluta dalla santa povertà, la quale poi è loro specialmente raccomandata nell' uso dell'oglio, della legna, carbone, sapone, e simili. Abbiano molto riguardo nel maneggiare attrezzi, o stoviglie, per non guastare, rompere, ed aver così a render conto a Dio di sbadataggine. Abbiano anche buona cura dei commestibili, perchè non vadano a male con danno della Comunità.

7. Avvenendo loro di rompere, o guastar qualche cosa, subito se ne accusino alla Superiora, o alla Vicaria, e sentano con umiltà la riprensione, che questa crederà di far loro. Che se la trascuratezza fosse abituale, verranno gastigate, e con eguale umiltà riceveranno il gastigo.

8. Nel disimpegno delle loro faccende siano preste e sbrigate, senza però perdere la gravità, e l' esattezza: a questo fine abbiano sempre Dio presente, e intendano di servire a Lui in ogni cosa.

9. Siano osservanti del silenzio ai suoi tempi : e quando in tempo di silenzio sia necessario di parlare tra loro, lo facciano con voce bassa, e dicano il solo necessario. Sempre poi , ed anche in ricreazione, si guardino dal riferire i difetti altrui, di parlare di cose del proprio spirito , e manifestare le proprie passioni, ciò che solamente deve farsi al Confessore, o alla Superiora.

10. Le Sorelle Converse devono uscire di casa per mille faccende : se lo faranno coi dovuti riguardi , gioveranno grandemente l' Instituto ; ma se con sbadatezza, e poca modestia, gli recheranno danno incalcolabile. Invochino adunque, uscendo di casa il loro Angelo Custode, perchè le accompagni, serbino portamento modesto e composto , occhi bassi senza affettazione , silenzio con tutti, ed anche colla compagna, se siano due insieme: con altri non dicano che quanto è assolutamente necessario : sarebbe poi colpa se si accompagnassero per la strada con chichessia.

11. Non escano mai senza licenza della Su-Superiora , o della Vicaria, e prima di uscire s'informino bene dalle stesse, dalla Dispensiera, e dall' Infermiera di tutte le incombenze , che loro vogliono dare, per tutte bene eseguirle.

12. Non parlino in Casa di ciò, che hanno udito, o veduto fuori, se non a chi si deve, nè dicano fuori ciò, che si fa in Casa. Venendo incaricate dalle Sorelle, o fuori per esse, di saluti, di lettere, od altro, tutto manifestino prima alla Superiora, o alla Vicaria.

13. Nel fare le provisioni procurino di combinare la buona qualità dei generi coll' economia, avendo riguardo alla carità per le Sorelle, ed alla povertá religiosa. Coi Bottegai facciano poche parole, senza tralasciare di fare il buon interesse della Comunità, con discrezione però, e buona maniera. Quindi non lasceranno di domandare sovente alla Superiora, od alla Vicaria, il modo di ben regolarsi nelle compre, e cose simili.

14. Dovunque, ma specialmente nella cucina, e nel refettorio, amino, e mantengano la politezza; mondissime siano le stovigliè, e le tavole: tutto spiri proprietà, e buon ordine.

15. Anche nella propria loro persona cerchino la proprietà, e la decenza, evitando sempre, ed eziandio nelle fatiche, ogni genere di libertà, come la soverchia accuratezza, e delicatezza.

16. La Superiora, la Vicaria, la Dispensiera daranno sovente altri avvisi alle Sorelle Converse,

ora in privato , ed ora in pubblico, adunandole tutte insieme, per bene istruirle nei loro doveri. Desse riceveranno con umiltà questi avvisi : li eseguiranno con esattezza, certissime di servire a Dio, quando guidate dall'ubbidienza faticano per la gloria di Lui.

17. Quando poi le Sorelle Converse non saranno occupate nelle loro attribuzioni, dovranno trattenersi nel lavorìo comune, occupandosi con tutte le altre Sorelle in quei lavori, dei quali saranno capaci. Dipenderanno allora dalla Maestra del lavorìo medesimo,rispetteranno lei, e tutte le altre: impareranno dalla Maestra ciò, che loro verrà insegnato, e si guarderanno soprattutto dal disturbare con ciarle inutili, od altro, il buon ordine.

PARTE TERZA

DEL GOVERNO PROPRIO DELL' INSTITUTO E DEL MODO DI GOVERNARLO

I.

DEL GOVERNO DELL' INSTITUTO

1. L' Instituto è immediatamente soggetto al Romano Pontefice, e da lui dipende. Quindi, secondo il prescritto dai Sacri Canoni, e dalle Apostoliche Costituzioni, è soggetto altresì agli Ordinarii, nelle cui Diocesi sono le Case dell' Instituto.

2. Capo e centro dell' Instituto è una Superiora Generale, dalla quale in tutto è regolato e governato.

3. La Superiora Generale è coadiuvata nel suo ufficio da quattro Suore, le quali si appellano Assistenti della Superiora Generale. Queste vengono elette nel Capitolo Generale. Una di queste verrá dalla Generale prescelta a rappresentarla,

e tener le sue veci ; e sarà chiamata Vicaria. A queste si aggiunge una Cancelliera.

4. La Superiora Generale con le Assistenti e la Cancelliera Generale formano il Capitolo privato dell' Instituto.

5. Il voto di questo privato Capitolo è meramente consultivo, e non deliberativo. Laonde, proposto che abbiano il parer loro , debbono lasciare in piena facoltà della Superiora Generale , il prendere quella determinazione , che giudicherà nel Signore di maggior gloria di Dio, e di maggior bene dell' Instituto.

6. Sebbene poi la Superiora Generale abbia ogni facoltà di determinare ciò, che nel Signore giudicherà più spediente al vantaggio dell' Instituto , e delle Sorelle , non solo senza udire il parere delle Assistenti, ma eziandio diversamente dalla loro opinione; contuttociò ricerchi, ed accetti volentieri i consigli delle medesime ; e ne faccia gran conto.

7. Oltre il Capitolo privato della Superiora Generale, vi sarà il Capitolo Generale. Questo Capitolo viene costituito dalla Superiora Generale , dalle sue quattro Assistenti, dalle Superiori Provinciali, da dieci Consigliere,e dalla Cancelliera Generale.

8. Il Capitolo Generale si celebra ad ogni quinqennio; e, per quanto le circostanze non lo impediscano, si convoca, e conviene nella Casa Primaria dell' Instituto. Esso è ordinato a trattare i negozii più gravi, e rilevanti dell' Instituto, ed a promuovere la regolar disciplina.

9. Rappresentandosi dal Capitolo Generale l' Instituto, le sue deliberazioni hanno forza di legge; ed obbligano eziandio la Superiora Generale.

10. Il Capitolo Generale elegge a suo tempo, o conferma, la Superiora Generale, le quattro Assistenti di lei, e le dieci Consigliere.

11. L'Instituto è distribuito in Provincie, ed in Case. Ad erigere e fondare una Provincia, come pure una Casa di Noviziato, si deve ricorrere alla Santa Sede; e nel chiederne la facoltá si deve esporre essere in pronto tutto ciò, che viene prescritto dai Sacri Canoni per la erezione, e fondazione di nuove Provincie, e di nuove Case di Noviziato. Attendasi però di non moltiplicare Case di Noviziato senza necessità.

12. Ogni Provincia, ed ogni Casa ha da avere la sua rispettiva Superiora. La Provinciale sarà coa-

diuvata nel governo della sua Provincia da quattro Consigliere: delle quali una sarà da lei scelta a sua Vicaria: ed ogni Superiora Locale avrà ancor essa la sua Vicaria. La scelta della Vicaria di ogni Provinciale non avrà effetto, se non dopo ottenutane l'approvazione della Superiora Generale. Dove sarà necessario, avrà pure ogni Superiora la sua Cancelliera.

13. Il nominare e l'eleggere le Superiore Provinciali, e le Locali, come pure le Consigliere, e Cancelliere in ogni Provincia, e la Vicaria delle Superiori Locali, e le Maestre delle Novizie appartiene alla Superiora Generale.

14 L' amministrazioue dei beni mobili, ed immobili di tutto l' Instituto è affidata alla Superiora Generale.

II.

DELLA SUPERIORA GENERALE

1. La Superiora Generale viene eletta dal Capitolo Generale, nel modo che sarà poi detto. Essa dura nel suo ufficio dieci anni, passati i quali, se così richiedesse il bene dell'Instituto,

potrà essere confermata per un altro decennio: e così di decennio in decennio. A confermare però nel suo ufficio la Superiora Generale, richiedesi la facoltà, ed il beneplacito della Santa Sede Apostolica.

2. La Superiora Generale dovrà essere Professa da dieci anni; e secondo, le canoniche prescrizioni, dovrà aver compito il quarantesimo anno di età. Che se il maggior bene dell'Instituto richiedesse che fosse eletta una di età più giovane, si potrà fare, purchè compito abbia l'anno trentesimo di età, ed il quinto di professione religiosa.

3. La Superiora Generale dell'Instituto delle Figlie di Maria, sia ben compresa dell'importanza del suo difficile officio, e della gravezza de'suoi doveri. Dessa è rappresentante di Dio, depositaria, e custode dello spirito dell' Instituto, che le venne affidato da un Dio Giustissimo, e però deve conservarlo nella sua integrità, altrimenti ne dovrà rendere al medesimo Iddio un conto strettissimo, e rigorosissimo. Sia però forte, e magnanima nell' intraprendere le cose a gloria di Dio, vigilante e sollecita nel condurle a termine, discreta e prudente nel

maneggio degli affari, mite insieme e grave nel governo delle persone, libera, per quanto sia possibile, da ogni affetto disordinato, che possa preoccupare il retto giudizio della ragione. Dessa, come Capo di tutto l'Instituto, deve tutte precedere coll'esempio, ed essere lo specchio di ogni virtù, e specialmente della umiltà e carità. Che però Essa più delle altre ha necessità di procurare e conservare in sè la più intima unione con Dio, per sostenersi sempre invariabile nello spirito, non solamente a vantaggio di sè medesima; ma altresì pel buon regime di tutto l'Instituto, affinchè ne risulti un cuor solo ed un' anima sola.

4. È officio della Superiora Generale, sotto la immediata dipendenza, ed obbedienza del Romano Pontefice, ed ancora degli Ordinarii, a tenore delle Apostoliche Costituzioni, di governare tutto l'Instituto secondo lo spirito delle Costituzioni. Al qual fine Essa ha tutta l'autorità necessaria.

5. Spetta pertanto alla Superiora Generale ammettere le Postulanti alla prima pruova, ed alla Vestizione, e le Novizie alla Oblazione, e quindi alla Professione. 2. Di licenziare quei

soggetti, che, dopo le pruove di loro fatte, non riescono opportuni per l'Instituto. 3. Di destinare le Sorelle a questa o quella casa, e traslocarle, quando e come meglio giudicherà nel Signore. 4. Di fondare nuove case, e di chiudere, per giusti motivi, le già fondate. 5. Di nominare,e di eleggere la Cancelliera Generale, le Superiore Provinciali, e le loro quattro Consigliere, e la rispettiva Cancelliera, e di approvare la Vicaria, cui la Provinciale si sarà eletta a rappresentarla: le Superiori Locali, e le loro Vicarie: le Maestre delle Novizie: e tutte le altre Officiali. 6. Di proporre al Capitolo Generale le Sorelle eleggibili all'ufficio di Assistenti, o di Consigliere Generali. 7. Di deporre dagli ufficii le Sorelle trovate colpevoli, o incapaci. 8. Di visitare tutte le Case dell'Instituto e per conoscerne l'andamento, e per toglierne qualunque abuso vi si fosse,per avventura, introdotto. Che se non possa fare in persona una tal visita potrà eleggere, e delegare in sua vece o una delle sue Assistenti, o una Madre Provinciale, od una delle dieci Consigliere. 9. Di amministrare i beni dell'Instituto: una tale amministrazione la esercita per mezzo della Cancelliera

Generale. 10. Di convocare, ai suoi tempi, ed anche staaordinariamente, il Capitolo Generale.

6. Nel proporre che la Superiora Generale farà al Capitolo Generale le Sorelle eleggibili all' ufficio di Assistenti, e Consigliere Generali, Ella esibirà al Capitolo suddetto un' elenco di di non meno di trenta Sorelle, che giudicherà più idonee; tra le quali comprenderà ancora sè stessa. In tale elenco, presso al nome e cognome della Sorella eleggibile, sarà bene notare gli anni della età, e della professione religiosa di ognuna; la Provincia, cui appartiene; e gli ufficii, che ha esercitati.

7. A meglio riuscire in tante, e si svariate incumbenze la Superiora Generale consulti spesso il suo privato Capitolo; e nei casi più gravi, ricerchi eziandio il parere del Capitolo Generale. E sebbene rimanga sempre libera a risolvere ciò, che meglio giudicherà nel Signore; contuttociò, trattandosi di fondar nuove Case, di fare contratti, o alienare beni, o contrarre debiti, dovrà non solamente richiedere il consiglio, ma ottenere il consenso del suo Capitolo, salva sempre l'approvazione del proprio Vescovo per riguardo ai contratti, ed il beneplacito della S.

Sede per la fondazione delle Provincie, e delle Case di Noviziato, e per l'alienazione dei beni, e per contrarre debiti.

8. Dovendo aprir Case di Noviziato, la Superiora Generale scelga quelle città, in cui l'Instituto possa sostenersi con decoro nel proprio spirito, e nelle proprie leggi, onde le Novizie lo abbiano a conoscere nel suo vero essere, e nel suo tutto, per saperlo pregiare, ed amare quanto è dovere. Abbia ancora in mira la Generale, che i Noviziati siano aperti in quelle città, ove non possono mancare tutte quelle risorse tanto spirituali, che corporali, delle quali le Case di Noviziato hanno vero bisogno.

9. Vada molto a rilento, e con molta prudenza e cautela nell'intraprendere litigi, e solo spintavi da inevitabile necessità, sul riflesso che le sostanze dei poveri non devono poi essere ingiustamente rapite.

10. Abbia sempre sott'occhio, e più nel cuore tutto l'Instituto. Procuri di ben conoscere tutte le sue figlie, e si tenga con esse in communicazione, e se ne informi spesso, e per minuto, quanto bisogna, per poterle opportunamente ajutare, e destinare a quella Casa, e a

quell'ufficio, che sia di maggior bene loro spirituale, e dell'Instituto.

11. Di tutte, e di ciascuna Sorella deve aver cura, ed adoperi maggior compassione per le più difettose : ma le mire speciali, e le cure maggiori della Generale siano rivolte alle Maestre dei Noviziati, ed a tutte le Superiore. Ispiri loro quella viva fede, e ferma fiducia in Dio, che le renda animose e prudenti, operose e caute, pazienti e longanimi che nella tribolazione sostiene, e umilia nella prosperità. Tengasi con esse in communicazione, e le vada istruendo, ed informando perfettamente nel vero spirito dell'Instituto. E siccome il buon andamento delle Case, nella massima parte dipende dalle Superiore, nomini la Generale a quest'ufficio soltanto quelle Sorelle, che ne sono degne, e capaci. Non giova, che anzi nuoce l'avere ingegno e coltura, se và disgiunto dallo spirito di umiltà. Una Superiora deve essere fornita di quella prudenza e discrezione, che sono l'effetto della grazia, e direzione dello Spirito di Dio.

12. Procuri con ogni mezzo di mantenere in tutte le Sorelle vivo lo spirito di mortificazione, di obbedienza, di semplicità, e carità,

come punti essenzialmente necessarii a formare una figlia di Maria compita in sè, e di grande utile per il prossimo. Si adoperi efficacemente per tenere le Sorelle strettamente unite alle rispettive Superiore, dalle quali devono immediatamente dipendere, come da quelle, che la rappresentano: ed in questo sia mite insieme e fortissima.

13. Nelle visite, che farà alle Case dell' Instituto, ascolti in prima la Superiora Locale, e la Vicaria, e quindi tutte le Sorelle, perchè per conoscer bene la verità, e giudicar rettamente, è necessario esaminar tutte le parti; non dia subito piena fede a ciò, che le verrà rapportato, specialmente se con grande calore, e copia di parole: ma senza disprezzar nulla, tutto ponga ad esame, e non si muova a penitenziar le Sorelle accusate, senza averle dapprima ben sentite, ed esaminate. Custodisca gelosamente sotto segreto le cose communicatele in confidenza dalle Sorelle, e non se ne valga, in modo che restino compromesse, nemmeno per impedire un male, o procurare un bene, se colei che confidò, non vi acconsente liberamente.

14. Non affidi gli officii più importanti con preferenza a quelle Sorelle, che si mostrano più

sensibilmente fervorose; non essendo queste sempre le più robuste di spirito: ma osservi se abbiano dato sufficienti pruove di essere bene informate, ed investite dello spirito dell'Instituto, e ben comprese della necessità di sostenerne con ogni impegno le massime. Osservi se in esse è profonda, e sincera l'umiltà, e la obbedienza, che tirano l'anima ad amare la propria abbiezione, attenda se la loro carità è pura, generosa, discreta, e se possiedano sodezza di giudizio, e di virtù, e che siano guidate da una cristiana prudenza, accompagnata da una religiosa semplicità.

15. A mantenere poi la tanto necessaria unità nell' Instituto, specialmente tra l' America e l' Italia, si studii la Superiora Generale di traslocare vicendevolmente le Sorelle, cioè inviando all' America delle Italiane, e chiamando in Italia delle Americane.

16. Poiché la Superiora Generale può mancare ai vivi anche improvisamente, sarà bene che appena eletta all' ufficio di Generale nomini per iscritto in una scheda da lei suggellata, e da custodirsi poi nel suo scrigno particolare, quella tra le sue Assistenti, che giudicherà nel Signore

idonea a governare, in caso di sua morte, l' Instituto in qualità e con titolo di Vicaria Generale, sino alla elezione della nuova Superiora. In quanlunque tempo poi sia stata dalla Generale scritta questa nomina, si conservi sempre segreta, e non si apra la scheda, se nondopo la morte di lei. Se poi avvenisse detta morte, senza che fosse stata dalla Generale nominata quale tra le Assistenti debba governar l'Instituto, sino alla elezione della nuova Superiora, in questo caso le Assisteuti sceglieranno nna tra loro ad essere Vicaria Generale dell' Instituto. Finchè però la Generale è in vita, fosse anche colpita da malattia, che la rendesse affatto impotente a governar l' Instituto; il governo resterà in mano di quella tra le Assistenti, che già dalla Generale medesima fu eletta a sua Vicaria.

17. Sarà finalmente dovere della Superiora Generale, di trasmettere in ogni triennio alla Sacra Congregazioue de' Vescovi e Regolari la relazione dello stato materiale, personale, disciplinare, ed economico dell' Instituto.

III.

DELLE ASSISTENTI DELLA SUPERIORA GENERALE

1. Alla Superiora Generale si danno quattro Assistenti, che vengono elette dal Capitolo Generale tra i membri, che lo compongono, a pluralità di voti. Desse costituiscono il Consiglio privato della Superiora Generale; ed unite colla medesima costituiscono il Capitolo privato dell' Instituto.

2. Le Assisteuti durano nell' ufficio cinque anni; ma potranno essere dal Capitolo Generale confermate di quinquennio in quinquennio.

3. Mancando per morte alcuna delle Assistenti, la Superiora Generale unitamente alle Assistenti superstiti, nominano altra Sorella professa, che faccia le veci della Defonta fino alla nuova elezione da farsi dal Capitolo Generale.

4. Le Assistenti rappresentano l' Instituto presso la Generale, contutto ciò esse non hanno autorità, e giurisdizione alcuua nell' Instituto medesimo: occuperanno soltanto i primi

posti di precedenza in ogni luogo dopo la Superiora Generale. Elle sono date alla Superiora Generale in aiuto nel disimpegno del suo gravissimo ufficio, e dei molteplici suoi doveri. Però il loro còmpito principalissimo è di essere sempre pronto, e premurose di aiutarla con l'opera, e col consiglio loro, affinchè ogni cosa riesca di maggior gloria di Dio, e di maggior vantaggio dell'Instituto. A tale effetto debbono essere molte assennate, discrete, attive, prudenti, umili, ubbidienti, e gelose del segreto in modo, da non far conoscere, e penetrar nulla di ciò, che verrà loro confidato dalla Generale, sia che riguardi l'Instituto, sia che riguardi i membri, che lo compongono.

5. Richieste che siano dalla Superiora Generale del loro parere, ciascuna, dopo di aver domandato internamente lume al Signore, esponga con sommessione sì, ma candidamente e liberamente, il proprio sentimento, come meglio giudica nel Signore, non avendo altro in mira, che la gloria di Dio, ed il bene vero dell' Instituto. Avvertano però, che se il tacere il proprio sentimento creduto giusto innanzi a Dio, per umani riguardi, o per falsa umiltà, sarebbe un mancar fortemente al proprio dovere, e tradire l'officio, che

è commesso : così il voler sostenere il proprio sentimento a preferenza dell'altrui, sarebbe un usurparsi quell'autorità, che non compete. Siano però sempre e docili e sommesse.

6. Usino grandi riguardi verso le Superiore Provinciali, ed anche verso le Locali, ne tutelino l' autorità, e si diano tutta la premura di farle amare, rispettare, ed ubbidire da tutte.

7. Le Assistenti si tengano bene unite alla Superiora Generale , come a Capo di tutto l' Instituto. Nutrano per essa sinceri sentimenti di amore , di deferenza, di stima, e di perfetta sommessione , in guisa che questa unione sia esternamente palese, e si conosca da tutte le Sorelle , e serva di esempio , conciliando alla Generale, autorità, riverenza,ed affezione sempre maggiore.

8. Si guardino dal giudicare, o che sarebbe anche peggio, dal criticare, e biasimare l'operato dalla Superiora Generale : ma sottomettendo il proprio giudizio a quello di chi debbono considerare come più illuminata di sè, facciano si, che alle Sorelle tutte riesca giusto, e gradito, quanto alla Generale piacque di ordinare.

9. Siccome le Assistenti sono le prime fra

tutte, dopo la Superiora Generale; così si facciano a tutte specchio, e modello nella pratica delle più sode virtù.

10. Nel caso, che Dio nol permetta, che alcuna delle Assistenti non bene si diportasse nel disimpegno della sua carica, la Superiora Generale, d' accordo col suo privato consiglio, potrà sospenderla dall'officio. Quindi ne informerá il Capitolo Generale, cui spetta, unitamente alla Superiora Generale, prendere sul proposito quei provvedimenti, che verranno riputati migliori.

IV.

DELLE SUPERIORE PROVINCIALI

1. Le Superiore Provinciali si eleggono, terminato il Capitolo Generale, dalla Superiora Generale, cui esse hanno a rappresentare nella Provincia affidata al loro governo.

2. Rammentino le Superiore Provinciali che ad esse viene dalla Generale communicata una parte della sua autorità a solo fine di ben regolare le Case ed Opere dell'Instituto nella Provincia loro commessa, a tenore delle Costituzioni, e delle disposizioni date dalla Generale.

3. Però le Superiore Provinciali sono dipendenti dalla Generale, ed a lei sono responsabili della loro condotta, e del loro governo. Quindi non solamente debbono alla Superiora Generale rimettere la decisione delle cose di maggior rilievo; ma debbono essere in continua communicazione con la medesima, informandola minutamente di ogni cosa; e specialmente delle qualità, abilità, virtù di ciascuna Sorella in particolare, si che la Generale ne abbia piena cognizione, e possa servirsene all'uopo, conforme alla carità, ed alla prudenza. Oltre poi queste informazioni private per via di lettere; ad ogni triennio le trasmetterà una relazione complessiva dello Stato materiale, personale, disciplinare, ed economico di tutta la sua Provincia.

4. Ogni Provinciale avrà quattro Consigliere nominate dalla Superiora Generale, le quali abbiano a giovarla di aiuto, e di consiglio nel disimpegno dell' importante suo ufficio. Una tra queste sarà da lei eletta, col nome di Vicaria, a rappresentarla secondo le occorrenze. Questa Vicaria non entra nell' esercizio del suo ufficio, se non dopo ottenutane l'approvazione della Superiora Generale.

5. Sebbene poi la Provinciale non sia tenuta a seguire il parere delle sue Consigliere: nondimeno ne deve fare conto; e deve ricercarlo sempre nelle cose di maggiore importanza. Ed informando poi la Superiora Generale della deliberazione, che vuol prendere, la renda consapevole della diversa opinione avuta in proposito dalle sue Consigliere, ed il motivo, per cui giudica di allontanarsene, rimettendone a lei la decisione.

6. Spetta alla Provinciale nella sua rispettiva Provincia ammettere le Postulanti alla prima pruova, e determinarne, secondo le circostanze, la dote: ammettere dopo la pruova alla Vestizione; e dopo il Noviziato alla Oblazione, e quindi alla Professione: come pure il differire, per quel tempo, che giudicherà nel Signore, o la Vestizione, o la Oblazione, o la Professione a quella religiosa, nella quale si desiderassero più sicure pruove di virtù.

7. Alla Provinciale pure spetta il destinare le Sorelle a sè soggette a questa o quella Casa, od Opera della sua Provincia, secondo che giudicherà di maggior gloria di Dio, e profitto spirituale delle sue suddite. Inoltre l'assegnare a

ciascuna il determinato ufficio da esercitare, e di cambiarglielo in altro.

8. È altresì dovere di ogni Provinciale di conoscere minutamente il procedere di tutte e singole le Sorelle della sua Provincia, affine di poterne con certa scienza informare la Superiora Generale. Però ogni Provinciale ha da essere in continua relazione con le Superiore Locali da lei dipendenti. Deve pure attendere che tutte adempiano esattamente, e con comune edificazione i doveri del proprio ufficio.

9. Procuri eziandio con ogni diligenza non solamente che in ogni Casa dell'Instituto sottoposta al suo governo si osservino le Costituzioni; ma ancora che ognuna di dette Case sia sufficientemente provveduta di tutti i mezzi necessarii per sostenere decorosamente l' Instituto medesimo; e somministrare alle Sorelle tutto l'occorrente ai bisogni della vita, e dei loro ministeri.

10. Sianle sommamente a cuore i Collegii, le Scuole, gli Ospizii, gli Ospedali, e tutte le altre Opere, si che in tutte si eserciti quella carità, ed attività, che deve risplendere nelle figlie di Maria. E con ogni sollecitudine nel Si-

gnore diasi premura, perchè le giovinette affidate alla educazione dell' Instituto sieno rettamente e sodamente ammaestrate nella morale e civile instituzione, da riuscire ottime cristiane, e buone madri di famiglia.

11. Vigili assiduamente sopra le Superiore Locali delle Case, ed Opere della sua Provincia. E però prudentemente procuri di avere sicure informazioni della loro condotta, e del loro governo. Non cessi poi dall' esortarle caldamente ad usare carità e mansuetudine con le loro suddite; e ad essere molto amorevoli nell'aver cura della loro sanità, e provvederle sufficientemente di quanto abbisognino.

12. Nel caso che qualche Superiora Locale prima di compiere il tempo determinato al suo ufficio o per morte, o per malattia, o per altra impotenza ed inabilità avesse a cessare dal governo della Casa, la Provinciale nominerà, e costituirà altra a supplirne provvisoriamente le veci, finchè dalla Generale venga nominata la nuova Superiora.

13. A tempo congruo avvisi la Superiora Generale del terminarsi il triennio di questa o quella Superiora Locale. E potrà pure alla me-

desima proporre quelle tra le Sorelle, le quali giudicasse idonee al governo di questa o di quella Casa, ed Opera.

14. Visiti ogni anno le Case dell' Instituto poste nella sua Provincia, ed esamini attentamente, se é mantenuto nel suo pieno vigore lo spirito dell' Instituto: osservi se vi siano abusi da rimuovere, od altro, che meriti provvedimento: e quindi ne faccia esatta relazione alla Generale, perché tutto esamini, ed a tutto provveda.

15. Nelle visite annuali delle Case della sua Provincia abbia molto a cuore di esortar tutte le Sorelle alla pratica delle più sode virtù, e loro faccia ben conoscere in che questa consista, e di quelle specialmente, che devono essere le virtù caratteristiche dell' Instituto, cioé a dire, l'Umiltà, la Carità, l'Ubbidienza,e la dipendenza in tutto. Animi tutte, a fare i più generosi sacrifizii per la gloria di Dio, e per il bene vero del prossimo.

16. Lasci finalmente in ogni Casa bene impresso negli animi delle Sorelle l'esempio di sue virtù, che arrecherà maggior frutto, di quel che possa la nuda dottrina.

17. Siccome all' ufficio di Provinciale richiedesi grande saggezza e prudenza, congiunte ad un vivo zelo per il bene dell'Instituto, guidato da pari discrezione, attività, e previdenza continua: così ad officio tanto importante, ed a carica di sì alto rilievo saranno elette quelle tra le Sorelle, le quali abbiano dato non dubbie pruove di soda virtù, e di capacità non mediocre.

18. Ogni Provinciale poi, finchè dura nel suo ufficio, avrà in ogni Casa di sua Provincia il primo posto di onore, e di giurisdizione. Nelle altre Case poi fuori della Provincia sua, avrà il primo posto di onore innanzi alle Superiore Locali, e dopo le Assistenti della Generale.

19. Finalmente durerà nel suo ufficio cinque anni; però, quante volte così si giudicasse dalla Superiora Generale, potrà essere o confermata a Superiora della stessa Provincia, o costituita Provinciale di un'altra.

V.

DELLA CANCELLIERA GENERALE

1. La Cancelliera Generale viene nominata dalla Superiora Generale, dopo la elezione fatta

dal Capitolo delle quattro Assistenti, e delle dieci Consigliere. Dura nell' Officio fino al compimento del nuovo Capitolo Generale, quante volte non resti nella carica confermata. Dessa è destinata ad ajutare la Generale così nei registri, nelle notificazioni, e circolari; come nelle corrispondenze necessarie al governo dell' Instituto.

2. Avrà una Sotto Cancelliera, parimenti nominata dalla Superiora Generale. Detta Sotto-Cancelliera opererà dipendentemente dalla Cancelliera Generale, dividendo insieme le occupazioni a norma delle disposizioni date dalla Generale.

3. La Cancelliera Generale conserva gli scritti, ed i documenti relativi all' Instituto, e tiene regolare catalogo di tutte le Case, e delle loro entrate, il catalogo degl' Individui dell'Instituto, coll'indicazione delle Case, ove sono, e degli officii, che esercitano; delle Postulanti, che entrano, od escono dall' Instituto. Tiene memoria delle cose notabili, che avvengono nell'Instituto, registra l'epoche delle Vestizioni, Oblazioni, e Professioni, nota la nomina della Superiora Generale, come pure di tutte le altre Officiali:

scrive gli atti di morte delle Sorelle, indicandone in breve le virtù, che praticarono, e lo spirito, che possedettero: e ciò non solo a soave rimprovero delle tiepide, e negligenti; ma ancora ad eccitamento delle fervorose, e ad esempio di tutte.

4. Custodisca gelosamente l'Archivio Generale dell'Instituto, e procuri che in esso tutto sia bene ordinato,e disposto. In quello conservi i risultati annuali di tutte le Case dell'Instituto, che le verranno trasmessi dalle rispettive Superiore Locali.

5. Dovendo per ragione del suo officio essere a parte di molti segreti risguardanti l'Instituto, si guardi bene dall'abusarne, ma custodisca sotto rigoroso sigillo le cose tutte, che le verranno communicate.

6. Terrà la cassa dell'Instituto, e si sottoscriverà dopo la Superiora Generale in tutti i contratti.

7. Riceverà annualmente dalle Superiore il bilancio dell'entrata ed uscita di ciascuna Casa. Da tutti questi particolari bilanci la Cancelliera Generale formerà il bilancio universale dell' entrata ed uscita di tutto l'Instituto; quale pre-

senterà alla Superiora Generale, ed alle sue Assistenti, per poi collocarlo, e conservarlo nell'Archivio Generale dell'Instituto.

8. La Cancelliera Generale deve serbare intiera dipendenza dalla Superiora Generale. Comandata, agisca come se fosse cosa di proprio suo divisamento. Sia anche imparziale con tutte le Case: ma avvedendosi che alcuna di queste molto profondesse nelle spese,,od altro non necessario, od utile, ne avverta subito la Generale,perché accorra con pronto rimedio ad impedire un disordine, che introdurrebbe il rilassamento della regolar disciplina.

9. Ciò, che si è detto della Cancelliera Generale, devesi intendere con le debite proporzioni delle Cancelliere Provinciali,e delle Locali,quando la Generale giudicasse stabilire la Cancelliera anche nelle Case particolari. Tali Cancelliere locali avranno cura di esiggere, e riscuotere in tempo debito i redditi,e i crediti della Casa; e di pagare tutti i debiti, e soddisfare a tutti gli obblighi della Casa medesima.

10. Nelle Case però, ed Opere, ove è ristretto il numero delle Sorelle, la Superiora, o la Vicaria potrà tenere l' ufficio di Cancelliera.

VI.

DELLE CONSIGLIERE GENERALI

1. Dieci sono le Consigliere, dette Generali, perchè devono intervenire al Capitolo Generale per dare il loro parere nei negozii, che in quello si trattano.

2. Le Consigliere vengono elette dal Capitolo Generale tra quelle proposte dalla Superiora Generale: e come vengono nominate, entrano subito in officio: e vi durano fino al compimento del nuovo Capitolo Generale, qualora non vengano confermate.

3. A tale officio dovranno eleggersi quelle Sorelle, già professe, che abbiano le qualità necessarie per sostenerlo con sodo bene dell'Instituto. Desse devono essere soprattutto religiose morte a sè medesime, e ad ogni umano riguardo: che non cerchino, se non la pura gloria di Dio in ogni cosa. Studinsi però di conoscere i soggetti che sono nell'Instituto; zelino l'osservanza della regolar disciplina; e si consultino continuamente con Dio, nulla fidando sulla propria prudenza.

4. Le Consigliere non solo nel Capitolo Generale daranno il loro parere; ma sibbene ogni volta, che di questo verranno richieste dalla Superiora Generale,a cui,come nel Capitolo, dopo di aver ben consultata la cosa con Dio, dovranno con sommessione si, ma con schiettezza, e senza umani riguardi, palesare il proprio sentimento, come lo vedranno innanzi a Dio. Non dovranno però mai sostenerlo con troppo di energia: ma rimettersi sempre al divisamento di chi, devesi ragionevolmente credere più illuminata di loro.

5. Durante il Capitolo Generale, le Consigliere saranno preferite a tutte della Casa, ove quello si celebra, rappresentando Esse, unitamente alla Generale, Assistenti e Provinciali, tutto l' Istituto: fuori però di quel tempo non avranno tra le Sorelle distinzione veruna.

6. Se alcuna delle Consigliere, non si portasse a dovere nell'esercizio del suo officio, o non addimostrasse una condotta irreprensibile, ed esemplare, la Superiora Generale potrà sospenderla dall'officio a tempo determinato, ed anche deporla: nel qual caso la medesima Superiora Generale col voto delle quattro Assi-

stenti nominerà la nuova Consigliera, che deve sostituirla fino alla elezione, che se ne farà nel Capitolo Generale.

7. Il numero delle Consigliere non verrà mai aumentato : benchè di molto si dilatasse l'Instituto.

VII.

DELLE SUPERIORE LOCALI

1. Le Superiore Locali vengono elette dalla Superiora Generale, che le investe della necessaria autorità, per reggere le Case, ed Opere dell'Instituto a norma delle Costituzioni.

2. Desse devono ben conoscere l' importanza del loro ufficio, rammentandosi che dal loro buon regime dipende in massima parte il bene dell' Instituto, essendo chè questo fiorirà, e raggiungerà il nobile suo fine, se saranno ben governate le Case, che lo compongono. Che però procuri, prima d' ogni altra cosa, la Superiora che tanto il Confessore ordinario della Casa , quanto lo straordinario , siano bene informati delle Costituzioni, e che bene approfondiscano lo spirito dell'Instituto, per moderare le coscienze a norma di quello.

3. Principal dovere della Superiora si è di vegliare continuamente, perchè si conservi nella Casa, ed Opera alle sue cure affidata, puro e vigoroso lo spirito dell' Instituto; che non si introducano innovazioni; che si osservino esattamente le Costituzioni. Non cessi però mai di raccomandare alle Sorelle la pratica delle più sode virtù, spiegando loro bene in che qneste consistano, ed insistendo con zelo sulle virtù più proprie dell'Instituto, come la santa Carità, la Povertà, l' Ubbidienza e Docilità, l'Umil tà,e la Semplicità.

4. Dovendo le Figlie di Maria occuparsi unicamente di Dio e della sua gloria, e del bene vero dei prossimi, inspiri loro un amor grande, tenero, e figliale verso Dio, come ancora un' alta stima della preziosità dell' anima, opera della mano di Dio, e prezzo del Sangue preziosissimo di Gesù Cristo; e quindi le conforti, e le animi a tutti i sagrificii, che possono arrecare come gloria maggiore al Signore, cosi salvezza a tante anime, che abbandonate a sè stesse corrono alla perdizione

5. Riceva con molta benignità dalle Sorelle la manifestazione de' loro cuori, e le istruisca ove ne conosca il bisogno. Le accostumi a te-

nersi unite strettamente a Dio, a sbrigarsi da tante riflessioni sopra di sé medesime, a scuotersi da tante perplessità, e da ogni soverchio timore. Le riduca a riposarsi generosamente nell'ubbidienza, e a confidarsi sicure nel Signore, che mai manca a chi gli si abbandona con sincera filial confidenza. Le formi, a corto dire, sciolte di spirito e ferme nella pratica delle virtù, e specialmente nella docilità ed ubbidienza, e le avrà sante, ed utili ai prossimi.

6. E siccome il buon esempio ha virtù più efficace della parola, e questa langue facilmente, ove quello manchi, la Superiora abbia molto a cuore di precedere tutte le Sorelle nella pratica delle virtù, nell' osservanza delle Costituzioni, nell'adempimento esatto de' suoi doveri.

7. Faccia tutto il possibile per trovarsi presente agli atti comuni, onde servire a tutte di edificazione, e di esempio. In ogni suo operare poi si guardi' dallo spirito di umana prudenza, che guasta sempre, e rovina i disegni di Dio: ma cammini con ogni semplicità la via della virtù e della giustizia, che conduce alla vita.

8. Si consulti colla sua Vicaria: ma più si

tenga in continua communicazione colla Madre Provinciale, da cui dipenda per le dispense a sè necessarie, e cui renda esatto conto di sè medesima, della propria condotta, e di quella delle Sorelle, ed anche dell'amministrazione, e finalmente d'ogni altra cosa, che riguardi la Casa, ed Opera a sè affidate, nulla decidendo senza il parere di lei.

9. Nutra poi intimi sentimenti del più grande filiale amore, e della più alta stima, e venerazione verso la Madre Generale, ed insinui efficacemente i medesimi sentimenti in tutte le Sorelle. Ad essa, come a capo di tutto l'Instituto, potrà in ogni sua occorrenza ricorrere, lasciando ancora piena libertà alle Sorelle tutte di scrivere tanto alla Madre Generale, che Provinciale, senza osservare e leggere le lettere, che ad Esse s'inviano, e quelle che dalle predette Superiore si rimandano alle Sorelle.

10. Finalmente visiti spesso le Sorelle inferme, e procuri loro quei sollievi, che sono, secondo le circostanze indispensabili, e necessarii. Abbia di esse una cura speciale, e tanto maggiore, se saranno molto tribolate: le consoli, le tranquillizzi, e le renda unite, e rassegnate alla santa volontà del Signore.

11. Anche alle sane dia gli opportuni riposi, e le necessarie ricreazioni : ed invigili che il trattamento e del vitto e del vestito sia sano, e proporzionato alle fatiche, ed ai bisogni di ciascuna ; amando in ciò di aver sommo riguardo a chi per amor di Dio si é spogliato di ogni cosa, ed all'onore di Dio medesimo adopera tutte le forze dell'anima, e del corpo. In una parola abbia sopra tutto a cuore la carità, e la discrezione.

VIII.

DEL CAPITOLO GENERALE

1. Il Capitolo è un mezzo forte, ed efficace per conservare nella nativa sua purezza lo spirito dell'Instituto, come è altresì un temperamento posto all'autorità della Superiora Generale, ed anche un suo grande ajuto, e sollievo.

2. Il Capitolo Generale si compone della Superiora Generale, delle quattro Assistenti, delle Superiore Provinciali, delle dieci Consigliere, e della Cancelliera Generale.

3. Per la validità del Capitolo Generale,

oltre la legale intimazione, sarà necessario, che non manchi oltre la quarta parte delle Componenti il Capitolo medesimo.

4. Se qualche Capitolare non potesse per giustissimi motivi (come sarebbe per causa d'infermità, o di grande lontananza) intervenire al Capitolo, potrà per mezzo dell' Ordinario del Luogo di sua dimora, rimettere chiusa e sigillata la scheda dei voti per le elezioni, che potessero aver luogo nel Capitolo Generale.

5. Il Capitolo Generale dovrá convocarsi ogni cinque anni, e possibilmente nella Casa Principale dell'Instituto, residenza della Superiora Generale dell' Istituto.

6. Il Capitolo Generàle, in cui dovrà eleggersi la Superiora Generale dell' Instituto, sarà presieduto dall'Ordinario o per sè, o per mezzo di un suo Delegato Ecclesiastico.

7. L'autorità di convocare il Capitolo Generale risiede nella Superiora Generale, la quale lo intimerà per mezzo della sua Cancelliera a tutti i Membri componenti il detto Capitolo, e lo notificherà a tutte le Case dell' Instituto, sia

perchè in antecedenza, come nel tempo della celebrazione del medesimo, si facciano da per tutto le più vive, ed umili preghiere al Signore, per il felice risultato del medesimo, sia perchè le Superiore Locali possano inviare quelle osservazioni, che crederanno opportune per essere ascoltate dal Capitolo Generale.

8. La Superiora Generale dell'Instituto avrà sempre due voti attivi.

9. Si darà principio al Capitolo Generale, col domandare umilmente a Dio, il quale è Sapienza Infinita, che si degni assistere col superno suo lume, le povere menti delle sue creature nello scorgere il retto, e nel seguirlo. Che però tutte le Sorelle riunite nella Cappella della Casa, invocheranno il divino ajuto col canto del *Veni Creator* etc. e con la recita delle prescritte precied orazioni: quindi si porteranno le Capitolari alla sala destinata per la celebrazione del Capitolo.

10. Nel Capitolo Generale del decennio, in cui deve farsi la elezione della Superiora Generale, questa avrà luogo prima di ogni altra cosa. Che però dopo che la Superiora Generale avrà ai piedi dell'Ordinario depositato il libro delle Costituzioni, e le chiavi, in segno di aver

terminato il suo Officio , ed avrà ancora domandato umilmente perdono all' Ordinario prima, e poscia a tutte le Capitolari del non aver governato l' Instituto nel modo, che si conveniva, e preso posto fra le Assistenti (considerandosi, durante il Capitolo, come la prima delle Assistenti medesime con voto in ogni elezione) si verrà alla elezione della Superiora Generale nel modo seguente. Ciascun Membro del Capitolo scriverà in una polizzetta il nome di quella Sorella , fornita delle qualità tutte richieste dalle Costituzioni,che intende eleggere per Superiora Generale dell' Instituto , e la deporrà nell' urna a ciò preparata, Dopo ciò l'Ordinario, o il suo Delegato, aprirà l'urna, e leggerà tutti i nomi delle Candidate ; e quella Sorella, che avrà avuto due terzi dei voti (tanti richiedendosene per l'elezione della Generale) sarà l' eletta.

11. Se le Capitolari volessero confermare per altro decennio la Superiora Generale, richiedendo ciò il bene dell' Instituto, ed avessero già ottenute all'uopo le facoltà Apostoliche, che devono in antecedenza domandarsi alla Santa Sede dalle Assistenti , in questo caso dovranno le Capitolari scrivere nella polizzetta il nome dell' at-

tuale Superiora, la quale, avendo i due terzi dei voti richiesti, verrà confermata.

12. Come sarà eletta la Superiora Generale dell' Instituto, ed avrà la medesima ai piedi dell' Ordinario ricevuta l' investitura di sua autorità, venendole dal medesimo consegnati ed il libro delle Costituzioni, e le Chiavi, si porteranno nuovamente in Cappella tutte le Capitolari, ove convocate tutte le Sorelle della Casa, s'intonerà l' Inno di ringraziamento al Signore col canto del *Te Deum* ecc. colle prescritte preci, ed orazioni.. Dopo ciò la Superiora Generale ammetterà all' ubbidienza tutte le Sorelle incominciando dalle Capitolari.

13. Se la Superiora eletta non fosse presente al Capitolo, si dovrà subito parteciparle la fatta elezione, pregandola di portarsi al Capitolo il più presto possibile, per prender possesso della sua carica, e così proseguire il Capitolo Generale: ed in questo caso si sospenderà il Capitolo, aspettando la Snperiora. Ma perchè non resti l'Instituto nel frattempo senza regime, la prima delle Assistenti, ossia la Superiora passata assumerà il governo provisorio dell' Instituto. Giunta poi la Superiora eletta, e ricevuta dall'Or-

dinario la investitura dell'autorità, prenderà formale possesso, come si è detto all' articolo duodecimo.

14. Compita la elezione della Superiora Generale dell'Instituto, si darà in appresso prosecuzione al Capitolo, presieduto dalla nuova Superiora, nel modo stesso, in cui dovrà celebrarsi ad ogni quinquennio, quando non vi sarà la elezione della Generale: cioè nelle prime sessioni si farà diligente, ed accurata indagine sopra il generale andamento di tutto l'Instituto, si osserverà se si sono introdotti abusi, se vi è deterioramento nella disciplina, e rilassamento di spirito, od inosservanza delle Costituzioni. Si osserverà ancora, se la maggior gloria di Dio, rispetto alla diversità de' tempi, e de' luoghi, esigesse, che in una o più Case dell'Instituto s'introducessero nuove Opere di Carità, od altro di simil natura. Finalmente si ascolteranno tutte le osservazioni delle Superiore Locali inviate al Capitolo per averle in considerazione.

15. Dopo il diligente esame, ed accurata ponderazione sopra le dette materie, sarà preciso dovere del Capitolo Generale di provvedere a tutto; prescrivendo gli opportuni rimedii per

togliere gli abusi, e ravvivare lo spirito dell'Instituto, ove fosse scaduto. Ciò fatto, si passerà alla elezione delle Assistenti Generali, e delle Consigliere Generali. Ogni Capitolare, incominciando dalla Superiora, scriverà in una polizzina il nome della Sorella, che intende eleggere per Assistente, e la depositerà nell'urna a ciò preparata. Quindi la Cancelliera Generale leggerá tutti i nomi segnati nelle polizzette, e quella Sorella, che avrà maggior numero di voti, sarà la eletta per Assistente. In simil guisa si procederà per la elezione della seconda, terza, e quarta Assistente. E con lo stesso modo si eleggeranno le Consigliere.

16. Volendosi poi dalle Capitolari confermare una, o più Assistenti nel loro officio, sarà di mestieri, che nella polizzetta si scriva il nome di quella Sorella, che attualmente occupa l'officio, in che si vuol confermare, e lo si deponga nella preparata urna. Se la maggior parte dei voti sarà per l'attuale Assistente, verrá questa nella sua carica confermata. Lo stesso intendasi per ognuna delle dieci Consigliere.

17. Si dará compimento al Capitolo Generale coi dovuti ringraziamenti al Signore per l'assi-

stenza prestata nella celebrazione del medesimo.

18. Dopo il Capitolo, la Superiora Generale col consiglio delle sue Assistenti, verrà alla nomina, ed elezione delle Superiore Provinciali, e della Cancelliera Generale.

19. Potrà la Superiora Generale, confermare nell' officio tutte quelle, che crederà opportunamente al bene dell'Instituto.

20. La Superiora Generale, per mezzo della Cancelliera, notificherà gli atti del Capitolo a tutte le Case dell'Instituto, ingiungendo di porgere i dovuti ringraziamenti al Signore.

21. È d'avvertire che le quattro Assistenti sono tutte eguali nell' officio, meno quella che è nominata dalla Superiora Generale a sua Vicaria. A questa viene ancora attribuito il governo della Casa, sotto la dipendenza della Generale medesima. Nelle adunanze però siedono secondo l'ordine, in cui vennero elette.

22. Finalmente se per gravi ed imponenti motivi non si potesse convocare e celebrare nello stabilito decennio il Capitolo per la elezione della Superiora Generale dell' Instituto, si dovrà ricorrere alla Santa Sede, per l'opportuno provvedimento.

IX.

LICENZIAMENTO DEI SOGGETTI

1. Se nell' ammettere i soggetti nell'Instituto fa d' uopo usare ogni prudenza: anche più se ne richiede per licenziarli. La Superiora Generale dovrà prendere ad esame il caso, e considerarlo innanzi al Signore, avendo in mira unicamente la maggior gloria di Dio, ed il vero bene dell'Instituto; dopo di che sentirà eziandio il parere delle sue Assistenti. Tutte possono essere rimandate prima di aver fatti i voti. I motivi per licenziare sono: 1. Se si scoprisse alcuno di quei difetti, pei quali non si sarebbe ricevuta da principio, e da lei fosse stato taciuto. 2. Se andasse soggetta ad infermità attaccaticcia, o che potesse impedirle l' adempimento de' proprii doveri. 3. Se fosse molto inclinata alla malinconia, intrattabile di testa, travagliata da scrupoli provenienti da ostinazione nel proprio giudizio. 4. Se spiegasse un carattere pigro, indolente, vile, tutto fatto per estinguere il fervore nella Comunità, rovinare

la disciplina, ed introdurre il rilassamento. Si osservi riguardo alle non educate, o educate malamente, che certe durezze, fissazioni particolari, indolenza, mancanza di attenzione, e di regolarità, sono d'ordinario in tali persone difetti incorreggibili, e nocevolissimi al buon ordine della Comunità.

2. Prima di rimandare qualcuna già iniziata nell'Instituto, si faccia molta orazione, e non si venga alla misura rigorosa, che per pura necessità conosciuta innanzi a Dio. Nel caso, si avverta al più presto possibile la giovane, che si esclude, ed altresì quelle persone, che le sono aderenti.

3. Si procuri che tutto proceda senza strepito, e con la maggior segretezza, adducendo, se si può, dei motivi, che non offendano la riputazione dell' esclusa. Verso la giovane si usi ogni carità, e la si tratti con modi cordiali, e piacevoli, perchè dal caso suo non resti ferita a danno: ma corretta a miglioramento, e salute.

4. Non si parli dei veri motivi dell'espulsione. Si dica in genere, che l'Instituto ha molti pesi, e non tutte si sentono chiamate a sostenerli.

5. Quantunque si spera nel Signore, che non abbia mai a succedere: ma pure è possibile il caso, che anche le Sorelle Professe debbano essere licenziate dall'Instituto. Se qualcuna, che Dio nol voglia, venisse di scandalo alla Comunità con un operare sregolato e perduto, e nel mal fare si ostinasse, la Superiora Generale, convocato il Capitolo privato delle Madri Assistenti, tratterà dell'espulsione, ed avutone il consenso, procederà all'esecuzione, domandando prima alla Santa Sede la dispensa dai voti semplici per il rimanente del tempo, per cui furono dalla Suora emessi i voti.

6. Se accadesse, che alcuna Suora uscisse dall' Instituto dopo la Professione, le verrà interamente restituita la dote, non il corredo, che rimarrà a favore dell' Instituto. Però la Suora dovrà gli alimenti per i sei mesi di pruova, e per l' anno di Noviziato.

Fine delle Costituzioni.

APPENDICE

DOCUMENTI ED AVVISI DEL FONDATORE

Che dichiarano lo spirito delle Costituzioni e ne dirigono la pratica

ARTICOLO PRIMO

GRANDE CONFIDENZA IN DIO

1. La confidenza, che debbono avere in Dio le Figlie di Maria, non si restringe alle cose dell' anima, ma si estende anche a quelle del corpo. Dal momento che vestono il sacro abito si abbandoneranno in Lui, e da Lui aspetteranno ogni cosa. E quando verrà loro comandata qualche cosa, la imprenderanno sempre con coraggio, non dubitando che Iddio le aiuterà, perchè possano eseguirla a dovere.

2. Quando alcuna cosa anderà a finir meno bene, ed anche male, non si turberanno, nè la crederanno vero male, ma si umilieranno in-

nanzi a Dio, e confideranno, ch' Egli ne saprà ricavar qualche bene.

3. Spedite a qualche Opera, ed a soccorrere in qualche grave sciagura il prossimo, non rifiuteranno mai, né s'intimoriranno per mancanza di mezzi umani, ma andranno fiduciose, che Dio non le abbandonerà, se si espongono per la sua gloria. Nessuna però sarà mandata a curar gli appestati, se non si esibisca spontaneamente; e saranno sempre preferite le più coraggiose.

4. Per la stessa ragione le Figlie di Maria non debbono turbarsi mai, quando incontrano la disgrazia di qualche persona anche potente, nè quando perdono sostanze, o benefattori: nè quando si ammalano,o muoiono Confessori, Consorelle, o altre persone di qualche importanza: memori che niente accade senza disposizione divina, che la loro speranza è tutta in Dio, e che lo Spirito Santo maledice quell' uomo, che confida nell' uomo.

5. Con questa somma confidenza in Dio non s' intende di escludere la divozione, e la confidenza negli Angeli Tutelari e Custodi, nei Santi Protettori, e speciali Avvocati, e molto meno in

Maria SSm̃a nostra Amantissima Madre. Coltiveranno anzi la divozione de'primi; e in quanto a Maria SSm̃a vi ricorreranno da vere Figlie, e tutto si riprometteranno che Dio, mercè la intercessione di Lei.

6. Neppure si vuole intendere, che debbano, o possano trascurare in qualche modo i proprii doveri; che anzi senza adempierli esattamente, la loro confidenza non sarebbe che una vera presunzione.

ARTICOLO SECONDO

PROFONDA UMILTA'

1. Ciascuna sarà persuasa, che non può confidare abbastanza in Dio, nè essere perciò buona Figlia di Maria, se prima non lascia di confidare in sè, nel suo sapere, ne' suoi talenti, nelle sue forze, e nelle sue virtù. Si studieranno di persuadersi nel più intimo del loro cuore, che se Dio non le assiste continuamente colla sua grazia, non sono buone che a far del male, ed a guastare l' opera sua.

2. Quando riusciranno a fare qualche cosa

di bene, la riconosceranno tutta da Dio, e lo ringrazieranno di cuore, e si umilieranno per i difetti, con cui la eseguirono, quantunque da loro non conosciuti. Quando invece commetteranno delle mancanze, non si turberanno, nè si avviliranno, persuasissime che non sono buone a far altro; ma umiliatesi innanzi a Dio, ed anche a chiunque potessero aver offeso, o scandalizzato, si studieranno di ripararvi alla meglio, e di emendarsi, seguendo intanto a fare il loro dovere, come se la loro mancanza non fosse avvenuta.

3. Non cercheranno mai nè ufficii, nè occupazioni, ma saranno sempre disposte a tutto quello, cui verranno destinate, pronte a passare dal grado di Superiora, anche Generale, all' infimo ufficio dell' Instituto.

4. Non cercheranno di essere ammaestrate più in una che in un'altra cosa, ma seriamente si applicheranno a quella, che sarà loro insegnata, ancorchè non fosse di loro gradimento. Quando da qualche esperienza già fatta sapessero che non hanno disposizione a farvi buona riuscita, potranno umilmente manifestarlo alla Superiora, ma poi ubbidiranno senz' altro.

5. Tutte saranno pronte, e docili a qualunque correzione, o penitenza, anche non meritata. Ascolteranno le ammonizioni in silenzio, e a capo chino; risponderanno peró anche sulle loro mancanze, quando saranno interrogate.

6. Quando si accorgeranno di aver mancato in alcuna cosa, sarà bene che spontaneamente si presentino esse stesse alla Madre Superiora a manifestarle il mancamento, e a domandarne la penitenza genuflesse.

7. Sarà pur bene, e sommamente lodevole che si assuefacciano a manifestare alla Madre Superiora, non solo le lore mancanze, ma anche le tentazioni, dalle quali potessero essere travagliate, al che però non saranno mai in alcun tempo obbligate.

8. Ogni venerdì vi sarà il capitolo dell'accusa, in cui ciascheduna, cominciando la Superiora, manifesterà genuflessa una qualche mancanza, o difetto, domandando perdono a Dio, ed alla Comunità.

9. Qnando alcuna saprà d'aver dato scandalo alla Comunità, sarà bene che vi comparisca con qualche segno di penitenza, e che vada in giro a baciare i piedi alle sue Consorelle;

ma prima ne dovrà ottenere il permesso dalla Superiora.

ARTICOLO TERZO

SEMPLICITA' E PRUDENZA EVANGELICA

1. Si studieranno di essere in tutto sommamente semplici, e nel tempo stesso anche prudenti, siccome vuole il Vangelo, che ci comanda d'imitare nella semplicità la colomba, e nella prudenza il serpente. Avranno la prima facendo tutto per Iddio, e senz'altro impegno che di piacere a Lui; avranno l'altra, quando nulla temeranno quanto il peccato, e quando saranno pronte a perdere qualunque cosa, anzichè disgustare Dio.

2. Saranno ancora semplici, e schiette nel loro parlare, nel loro vestire, nel loro conversare, nè mai avranno ribrezzo, o si vergogneranno a parlare di Dio, dell'anima, dell'eternità, e cose simili, quand'anche fossero al cospetto delle persone più grandi, e più temute del mondo. Schiveranno però di entrare in dispute, difendere opinioni, e darsi tuono di dotte, e di buone.

3. Si guarderanno cautamente dal parlare di certe sottigliezze spirituali, che non servirebbero se non a riempirle di scrupoli, di vanità, di superbia: e le Superiore non permetteranno, che si tengano discorsi d'estasi, rapimenti, ed altre cose mistiche, neppure a modo di ricreazione. Schiveranno anche i libri, che molto parlano di queste cose.

4. Si asterranno pure dal parlare tra loro di Confessori, di confessioni, e di cose simili. Schiveranno quello studio, che tanto piace ai mondani, di essere e di comparire scaltre, sottili, industriose. Contente di far quello, che credono bene in faccia a Dio, poco valuteranno il giudizio del mondo.

5. Negli incontri, e passi difficili, la loro più grande prudenza e scaltrezza consisterà nel ricorrere con tutta umiltà, e confidenza a Dio, e seguirne le ispirazioni.

ARTICOLO QUARTO

POVERTÁ COSTANTE

1. Dopo Dio riguarderanno come primo sostegno dell' Instituto la santa Povertà, e cre-

deranno non esser più vere Figlie di Maria, quando mai lasciassero di esser povere. E poichè i veri poveri mancano spesso del necessario, esse del necessario saranno più che contente, e saranno anche rassegnate a mancarne.

2. La tavola sarà coperta di una semplice tovaglia, la posata di composizione, la salvietta semplice, i tondi di terra ordinaria, oppure di stagno.

3. Il loro vitto ordinario sarà, la mattina latte e caffè e pane; a pranzo minestra, una pietanza, insalata, o frutta; pane e vino: a cena minestra, pietanza, pane, e vino. Nè luoghi, ove il clima richiedesse un vitto più abbondante dell' ordinario per la conservazione delle Sorelle, si farà come si fece fin quì nell'America, lasciando che le stesse si nutriscano secondo il bisogno.

4. Nelle vesti curerannoa assai più la modestia, ed il bisogno, che la dilicatezza e la apparenza; saranno per altro nette, ed uniformi.

5. Il letto sarà semplicissimo, fornito di materasso, pagliariccio, e di tutto il bisognevole; avranno pure un tavolino, due sedie, ed un lavamani coll' occorrente; una piccola immagine

del Crocifisso , tre di carta, di Maria Vergine , di S. Giuseppe, e dell' Angelo Custode.

6. Le Superiore invigileranno perchè non s' introducano abusi contro la santa povertà, e saranno sempre sollecite di erogare in elemosine tutti gli avanzi, e tutti i risparmii, che potran farsi , avendo peró in mira di accrescere il numero delle Figlie, quanto più se ne potranno mantenere , ed alloggiare. Mancando a questo doppio dovere , oppure non osservando, o non facendo osservare da tutte la povertà, temeranno di aprirsi un gran conto con Dio,

7. La vera povertà porta pure di non avere tutti i suoi comodi, nè anche intorno alle cose spirituali , e perciò non si confesseranno che una volta la settimana , (se pure non fossero inferme) e procureranno che le loro confessioni siano brevi. Ordinariamente nei giorni feriali sentiranno una sola Messa.

8. Colei, che non potesse adattarsi a questo genere di vita , non sarebbe chiamata a questo Instituto.

ARTICOLO QUINTO

COMUNITÁ PERFETTA

1 Nessuna eccezzione si riconosce intorno alla perfetta vita comune , che è una delle regole cardinali di questo Instituto ; e perciò avranno tutto in comune; e nessuna potrà dire questo è mio.

2. Saranno sempre,e tutte disposte a mutare stanze , abiti, ufficii , al menomo cenno della Superiora.

3. Nessuna potrà disporre di cosa veruna senza espressa licenza della Superiora : nè la Superiora stessa potrà farlo,se non quanto,e come dispongono le Costituzioni.

4. Non daranno, nè accetteranno regali, o donativi senza espressa licenza delle Superiora. Permettendo questa che se ne accetti , a lei saranno consegnati senza dilazione,perchè nedisponga a favore della Comunitá. Sarà suo pensiero di usare qualche ricognizione, se stimerà opportuno di farlo.

5. Sarà poi cura della Superiora il provve-

dere tutte in maniera, che nessuna manchi mai del bisognevole, e specialmente le inferme.

6. Questa perfetta Comunità le Figlie di Maria debbono osservarla quanto é possibile anche nelle cose spirituali, e perciò tutte si adatteranno alle medesime pratiche di preghiera, di penitenza, ed altro che sia.

7. Lo spirito di perfetta comunità porta pure, di farsi uno studio particolare per non appartarsi dalla Comunità senza motivo, massime dalla ricreazione, dal riposo, dal lavoro, e dagli esercizi spirituali.

ARTICOLO SESTO

UBBIDIENZA CIECA

1. Nessuna potrà mai persuadersi di essere buona Figlia di Maria, e perciò disposta a farsi santa in questo Instituto, finchè non abbia imparato ad ubbidir ciecamente, ossia senza cercar d'intendere la ragione, per cui le viene ordinato di fare più una cosa, che un' altra; si assuefaranno perciò a non domandarla mai: e tutte le Superiore saranno esattissime nel correggere

qualunque sia delle Suore, che, venendole ordinato di fare una cosa, o domanda ragioni, od allega difficoltà. Trovando inutili le correzioni, passeranno alle penitenze, e se queste pure saranno vane, la disubbidiente verrà licenziata siccome priva di vera vocazione.

2. Saranno pronte a recarsi in qualunque siasi delle nostre Case, ed accetteranno pure quegli ufficii, a cui verranno dalla Superiora destinate.

3. Quando alcuna, ricevuto un ordine, riconoscesse ostacolo, che stimasse ignoto alla Superiora, domanderà licenza d' esporlo, ed ottenutala, lo sporrà con tutta umiltà, brevità, e semplicità; quando la Superiora insista per l'ubbidienza, ubbidirà senz' altro.

4. Gli ordini della Superiora si riceveranno a capo alquanto chino, e ad occhi bassi, come venissero da Dio, di cui tiene il luogo. Inteso il comando, faranno segno di riverenza, e partiranno.

5. Ordinariamente si terrà in costume di non prevenire nessuna, quando abbia a cambiarsi d' uffizio, di luogo, di provincia; nè alcuna potrà dolersi di questo; ma inteso l' ordine di

partire , lo fará con tutta prontezza , e per quanto le sarà possibile, anche con ilarità, memore che serve a Dio; e che non piace più a Dio chi fa una cosa piuttosto, che un'altra , o chi lo serve più in uno, che in un altro luogo ; ma chi fa meglio la sua volontá, e con più pura intenzione.

6. Quando alcuna verrà in pruova, quando dovrá fare la Vestizione, e dopo l'anno del Noviziato dovrà mandarsi alle Opere, il primo esame, e più rigoroso, sarà sempre quello dell'ubbidienza. Così pure quando dopo li cinque anni si ammetterà alla Professione.

ARTICOLO SETTIMO

DISTACCO DA TUTTI

1. Quanto sopra si è detto non sará mai pienamente osservato , o non si osserverá con quella prontezza , ed ilarità , con che conviene a farlo con frutto , se non si studieranno di viver sempre staccate, e indifferenti a tutto. Procureranno perciò di non affezionarsi mai troppo a nessun luogo, a nessuna persona , a nessuna Opera , nè veruno uffizio.

2. Non può raccomandarsi abbastanza il distacco dai parenti, e dalle amiche del secolo, che sempre portano dei disturbi, delle inquietudini, e spesso ancora dei disordini. Le Superiore perciò saranno attente, e premurose di lasciarle frequentar poco, massime quelle, che vi si mostreranno ancor troppo affezionate.

3. Niente è più pericoloso nelle Comunità quanto le amicizie, e gli attacchi particolari, che ne sono la vera peste. Le Maestre delle Novizie perciò, e tutte le Superiore veglieranno sopra di queste, le riprenderanno, e si studieranno di allontanare il più possibile le une dalle altre.

4. Il pericolo delle affezioni particolari è facilissimo a nascere tra le stesse Maestre e le Novizie: se ne guarderauno dunque a vicenda, si le une, che le altre.

5. Non si porteranno le Figlie di Maria a visitare i parenti loro nelle proprie case, nè anche stando infermi: resta pure vietato ai medesimi visitare le Suore in tempo d'infermità.

ARTICOLO OTTAVO

DIPENDENZA IN TUTTO

1. Niente più giova a far crescere nella virtù una persona religiosa, quanto il dipendere in tutto. Saranno quindi premurose di farlo le Figlie di Maria: e quando non è presente la Superiora, dipenderanno dalla Vicaria, ed in assenza di questa, dalla maggiore tra le presenti. Lo stesso si praticherà nelle Opere, ed uffizii diversi.

2. Quando trattasi di partire dal luogo, in cui sono per loro ufficio ad un altro, dipenderanno dalla Superiora del medesimo; ed in assenza, dalla maggiore tra le presenti, da cui dovranno averne l' assenso.

3. La dipendenza deve usarsi in ogni genere di bisogno, massimamente però quando alcuna sente alterata la propria salute. È un gran difetto, e spesso anche mancanza, il non manifestar subito gl' incomodi della salute, ed aspettare che il male si faccia grave; siccome è disordine il non valersi di que' rimedii, che sono suggeriti, od anche ordinati dal Medico.

ARTICOLO NONO

MODESTIA UNIVERSALE

1. Dovendo le Figlie di Maria trovarsi spesso in mezzo alle persone secolari, e talvolta anche meno buone, è necessario che sieno accostumate ad una modestia, e gravità straordinaria. Si assueferanno perciò ad un portamento piuttosto grave, e ad un' aria piuttosto seria, ed anche nel conversare tra loro saranno piuttosto sode, e contegnose.

2. Si accostumeranno pure a parlare adagio, ed a non entrare facilmente in discorso. Non vanteranno mai le loro azioni, e perciò ne parleranno poco, memori che chi parla molto di sè, o è sciocco, o è vano, od immodesto. Non loderanno le cose loro, nè i loro parenti, o Confessori, e non ne parleranno senza bisogno, ed anche allora assai poco.

3. Non s' impegneranno mai in questione veruna, nè mai si mostreranno curiose di sapere i fatti d' altri. Non soffriranno che in loro presenza si parli mai di cose, che siano di loro

natura immodeste; se alcuno lo faccia, se ne anderanno, potendo, e non potendo, lo interromperanno in qualsiasi modo con discorsi affatto diversi, e piuttosto edificanti, anche a costo di farsi credere incivili.

4. Quando occorra di doversi trattenere con persone secolari, come in occasione di viaggio, staranno sempre unite il più possibile tra loro, e si studieranno di darsi aiuto colla correzione, di maniera che se una trascorresse alquanto o nel ridere, o in altro diportamento qualunque, un'altra che se ne avveda, qualunque sia, anche inferiore, possa e debba avvertirla in quel modo, che meglio potrà, e quella la debba ubbidire come fosse la stessa Superiora, e non facendolo, dovrà la correttrice denunziarla alla Superiora.

5. Non daranno mai confidenza ad alcuno in qualunque tempo, in qualunque luogo, e poca se ne daranno anche tra loro; molta per altro si studieranno d'averne colla Superiora tanto pei bisogni del corpo, come per quei dello spirito.

6. Quanto sopra si è detto, non deve punto impedire che le Figlie di Maria sieno sempre di un fare dolce e mansuetissimo con tutti, tanto nel discorrere, quanto nel loro operare, massimamente poi co' poveri, e cogl' infermi.

ARTICOLO DECIMO

AMORE AL LAVORO

1. Dio ha condannato tutti al lavoro, ma questo sembra essere in modo particolare il retaggio de'poveri. Come povere adunque le Figlie di Maria non si faranno rincrescere mai nè la fatica,nè il lavoro; l'ameranno anzi, come sempre l'amarono i Santi, e perciò non staranno mai oziose.

2. Quanto alle ore destinate al lavoro ciascuna si farà vero scrupolo a non attendervi con assiduità, e diligenza. Si guarderà pure dal molto distrarsi, o distrarre le altre, con discorsi assai vivi in tempo di parola, o con pensieri molto profondi, anche spirituali, durante il silenzio; memori che ogni cosa dee avere il suo tempo, e che il tempo del lavoro non è il tempo della ricreazione, nè quello della meditazione, o degli esami; e che non basta fare il lavoro, ma bisogna farlo bene, e far tutto quello, che veramente si può, per adempiere la Volontà di Dio.

ARTICOLO UNDECIMO

AMORE AL RITIRO

1. L'indole di questo Instituto porta che le Figlie di Maria non possano star sempre in ritiro, siccome fanno generalmente le altre religiose. Per supplire dunque a questa mancanza, non ci vuole che un grandissimo amore del ritiro medesimo, il quale faccia si, che trovandosi in mezzo al mondo, abbiano sempre lo spirito, e il cuore unito a Dio. Si studieranno perciò di camminar sempre alla presenza di Dio, ed attendere a far quello, che hanno a fare, come se nessuno le vedesse, fuorchè Dio, e senza impegno di piacere ad altri, che a lui.

2. Ameranno di evitare, il più possibile, ogni consorzio di persone secolari, anche parenti, anche virtuose, anche a Dio consacrate, e quand'anche avessero fama di santità. Quando avranno a trattenersi, od anche ad operare, alla presenza degli altri, si studieranno di pensare assai più a quello, che fanno, per farlo come conviene, che alle persone, dalle quali sono osservate, per averne approvazione, stima, lode, od altro.

3. Quanto alle visite, ciascuna si farà un dovere di abbreviarle quanto potrà, sempre però con civiltà, e buone maniere, onde non cagionare ammirazione, e non disgustare nessuno. Procureranno evitare, e non introdurre discorsi inutili, che poi lasciano sempre il disgusto, e la dissipazione.

4. Tutte le visite, anche quelle de'più stretti parenti, e delle persone religiose, si riceveranno a porta aperta.

5. Resta pure vietato ingerirsi in affari, o accettar commissioni di qualunque sorta, senza espressa licenza della Superiora. È anche proibito assumersi impegni, o cure particolari, come d'insegnare, correggere, assistere a qualche Sorella, o Novizia, quando non ve ne sia incarico espresso dalla Superiora.

6. Quanto all'apertura della porta alla mattina sarà mezz'ora dopo la levata, ed alla sera alle ventiquattro dovrà chiudersi.

ARTICOLO DUODECIMO

AMORE AL SILENZIO

1. Il silenzio tanto caro agli antichi, tanto raccommandato dai Santi, e che sembra formare gran parte della vita religiosa, non può osservarsi che poco dalle Figlie di Maria, le quali debbono quasi sempre occuparsi in cose, che sono di molto impedimento al silenzio medesimo. Conviene dunque supplire a questo pure col desiderio, il quale saprà far si che l'osservino per quel poco, e quanto meglio si potrà.

2. Quindi si assueferanno a non parlare senza bisogno,a spiegarsi con poche parole,e ad evitare i discorsi vani, inutili, curiosi, ed anche a troncarli con buona maniera, quando si fanno dagli altri.

3. Le Maestre delle Novizie, e le Superiore faranno oggetto dei loro avvertimenti, e delle loro istruzioni l'insegnare alle giovani il modo di contenersi nei loro discorsi, e la maniera di evitare le parole vane, e che non convengono.

4. Osserveranno rigoroso silenzio : 1. Dal

momento in cui partono dalla ricreazione, o dal lavoro della sera per fare le ultime preghiere, sino al momento in cui ciascheduna uscita dalla Cappella privata, o dal Coro alla mattina, avrà fatta la benedizione dell' ora. 2. Ogni qual volta la Comunità è in preghiera.

5. Ogni giorno si farà silenzio dalle ore nove fino alle undici del mattino, e dalle quattro fino alle sei del dopo pranzo, meno all'inverno, ossia nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, e Marzo, ne' quali si farà dalle due fino alle quattro del dopo pranzo.

6. A questo silenzio però non saranno obbligate negli Ospedali, e in altri luoghi, ove troppo difficile fosse l'osservarlo; ma, potendolo, anche in questi se ne darà il segno, e tutte si faranno premura di osservarlo alla meglio che potranno.

7. Nelle ore del silenzio nessuna deve farsi sentire a parlare, massime quando il silenzio è rigoroso, ed occorrendo il bisogno di qualche parola, dovrà dirsi con voce bassa. Debbono ugualmente avvertire di non cagionare frastuono o rumore di qualunque sorta, particolar-

mente durante il riposo. Anche nelle altre ore, quando è permesso il parlare, si studieranno di farlo con voce bassa, meno il tempo della ricreazione, ed anche in questa si guarderanno dagli schiamazzi, dallo strepito, e da ogni indecente rumore, come sopra si è detto.

8. La virtù del silenzio importa pure il sapere conservare il segreto di quelle cose, che non debbono dirsi. Si assueferanno perciò a non dir mai quello, che loro fu confidato, o che videro, oppure sentirono a caso, non dovendolo nè vedere, nè sentire. Si avverte però che alla Superiora si potrà riferire in segreto, quanto avessero veduto, o sentito casualmente, o ciò che avessero loro altri confidato: giacchè la stessa deve essere informata di quanto passa nella Comunità.

9. Non riferiranno detti, o fatti, che possano arrecare rancori, o disgusti; e sopratutto si guarderanno dal far sapere, o confidare alle persone secolari, o religiose, o parenti, od amici, o benefattori, le cose qualunque sieno della Comunità. Quest'avviso dee tenersi ben fermo massime da quelle, che sono mandate alle Opere, dalle portinare, e da tutte quelle, che debbono spesso trattare co' secolari.

ARTICOLO DECIMOTERZO

CARITÀ PAZIENTE

1. Basta ricordare che le Figlie di Maria sono istituite per farsi sante col far del bene ai loro prossimi, massime ai poveri, ed agl'infermi, per conoscere che hanno bisogno di una carità veramente indefessa, e pazientissima. Saranno quindi persuase che debbono faticar sempre pel bene degli altri, e che non debbono cessare dall'operarlo, se non alla morte, o quando ne sono impedite da qualche infermità, e secondo disponga la santa ubbidienza.

2. Per durarla in queste fatiche ricorderanno che, curando il bene spirituale e corporale de'prossimi, non servono agli uomini, ma veramente a Dio, il quale,come protesta nel Santo Vangelo, si asconde ne' poveri; e che il loro premio non è terreno, nè passeggero, ma celeste, ed immortale.

3. La Carità dev'essere industriosa, e perciò le Figlie di Maria non debbono contentarsi di lavorare, o fare altra cosa a prò de'loro simili,

ma debbono studiare il modo di farlo bene,e con frutto. Tanto quelle, che curano gl'infermi, come quelle, che ammaestrano le fanciulle , debbono studiarsi di far ciò sempre con amorevolezza,con pazienza, ed anche con esattezza.

4. La confidenza é ben diversa dalla carità. Si guarderanno dunque dal darne mai a nessuno , sia uomo, o sia donna, sia povero , o sia infermo ; sia ricco , o tenero di età, oppure adulto. Dolcezza, pazienza , e buona maniera con tutti, e confidenza a nessuno.

5. Quanto alla pazienza si vuole usare massimamente coi naturali più strani , difficili , capricciosi , iracondi , ingrati, alteri, o in qualunque modo difettosi. La caritá paziente vince tutto, e copre tutti i difetti. Massime per chi ha da curare gl' infermi, vi vuole una carità, che non conosca nè stanchezza, nè confine.

6 Le Figlie di Maria fatte per usare a tutti una grandissima, e pazientissima carità , la eserciteranno tra di loro specialmente in tempo d'infermità , come pure per sopportarsi ne' loro difetti, e aiutarsi sopratutto colla preghiera.

7 Quando alcuna delle Suore verrà a morire , la vestiranno da Religiosa, e non permet-

teranno che vengano persone estranee a prestar loro quest'ultimo uffizio di Carità; la terranno scoperta per lo spazio di ventiquattro ore almeno, e sempre con qualche lume, ed essendovi sempre alcuna a suffragarla con divote preghiere. Si faranno celebrare venti Messe, e una cantata a suffragio di Lei; e ciascuna delle Sorelle ascolterà per lo stesso fine tre Messe, e farà tre Comunioni.

8. Nelle altre Case poi appena giunta la nuova del passaggio di una Suora, la Superiora lo annunzierà in comune, e tutte esorterà a suffragarla nelle loro preghiere. Non si faranno funzioni funebri, o si faranno almeno da poveri.

9. Dove non abbiano sepoltura in propria Chiesa, saranno seppellite bene e decentemente incassate, e sopra il luogo della loro sepoltura faranno piantare una piccola croce.

ARTICOLO DECIMOQUARTO

ORAZIONE CONTINUA

1. Per ottenere l'orazione continua in questo Instituto, che è tutto azione, si assegnano i seguenti mezzi.

1. Procureranno di tenere lo spirito, raccolto, ed unito a Dio quanto meglio potranno.

2. Rinnoveranno spesso la loro intenzione di far tutto per puro amore e gloria di Dio.

3. Si assueferanno a volgersi spesso a Dio colla mente, col cuore, ed anche con qualche giaculatoria.

4. Terranno il costume fin quì praticato di benedire ogni ora nel modo, che sarà fissato nel Manuale delle preghiere comuni.

5. In tutte le nostre Case si praticherà (se sarà possibile) il culto perpetuo del SSmo Sacramento, stando una,od anche due,in orazione per lo spazio di mezz'ora. Quelle che non potessero farla, per essere diversamente occupate, avranno intenzione di unirsi a quelle, che saranno in adorazione. Ricordinsi che più piace a Dio l' ubbidienza, che la stessa orazione; sicchè le Figlie di Maria si manterranno sempre pronte a lasciar Dio per Dio, secondo venga loro ordinato dalla Superiora.

ARTICOLO DECIMOQUINTO

DESIDERIO DI PERFEZIONE

1. Poichè le Figlie di Maria non hanno molti comodi per coltivare lo spirito, e debbono

sempre occuparsi in cose esteriori, meno il tempo assegnato agli esercizi divoti, resta che vi suppliscano col desiderio, sperando che Iddio, per sua bontà e misericordia, accorderà loro que' lumi ed ajuti, che sono necessarii non solamente perchè si salvino, ma anche per arrivare, quando che sia, a quella perfezione, a cui le chiama il loro Instituto, e morire così perfette Religiose.

2. Questo desiderio, e questa speranza vedranno di alimentare, e tener sempre viva, anche dopo le più replicate mancanze.

3. Quando il demonio, od altri, potesse suggerire che le Figlie di Maria poco, o nulla fanno per essere perfette, debbono rispondere, che chi fa tutto per puro amor di Dio dev'essere sulla strada della perfezione.

4. Poche sono le opere di penitenza esterna accordate alle Figlie di Maria: ma oltre che si desiderano assai più mortificate di volontà, è da avvertirsi che la loro vita, quando siano osservanti, è una quasi continua penitenza.

Fine dell' Appendice

INDICE

Decretum . . . . . *pag.* III
Decreto . . . . . » VI
Origine e Fondazione dell' Instituto . » 9

PARTE PRIMA

Costituzioni Generali

1. *Fine e Spirito dell' Instituto* . . » 13
2. *Accettazione dei Soggetti* . . . » 17
3. *Noviziato - Oblazione - Professione* » 22
4. *Santi Voti* . . . . . » 25
5. *Povertà* . . . . . » 27
6. *Castità* . . . . . » 31
7. *Obbedienza* . . . . . » 36
8. *Orazione e Pratiche di Pietà* . . » 43
9. *Confessione e Communione* . . . » 47
10. *Regolamento Esteriore* 50

PARTE SECONDA
Costituzioni Particolari

1. *Maestra delle Novizie* . . . . . » 57
2. *Maestra del Lavorio Comune* . . » 65
3. *Sacrestana* . . . . . » 66
4. *Portinara* . . . . . » 70
5. *Guardarobbiera* . . . . . » 74
6. *Dispensiera* . . . . . » 77
7. *Infermiera* . . . . . » 80
8. *Sorelle Converse* . . . . . » 84

PARTE TERZA
Del Governo Proprio dell' Instituto e del modo di governarlo

1. *Del Governo dell' Instituto* . . » 90
2. *Della Superiora Generale* . . . » 93
3. *Delle Assistenti della Superiora Generale* . . . . . » 103
4. *Delle Superiore Provinciali* . . » 106
5. *Della Cancelliera Generale*. . . » 112
6. *Delle Consigliere Generali* . . » 116
7. *Delle Superiore Locali* . . . » 118
8. *Del Capitolo Generale* . . . » 122
9. *Licenziamento dei Soggetti* . . » 130

APPENDICE

Documenti ed Avvisi del Fondatore Che dichiarano lo spirito delle Costituzioni e ne diriggono la pratica

1. *Grande confidenza in Dio* . . . » 133
2. *Profonda umiltà* . . . . . » 135
3. *Semplicità e Prudenza Evangelica* » 138
4. *Povertà costante* . . . . . » 139
5. *Comunità perfetta* . . . . . » 142
6. *Ubbidienza cieca* . . . . . » 143
7. *Distacco da tutti* . . . . . » 145
8. *Dipendenza in tutto* . . . . . » 147
9. *Modestia universale* . . . . . » 148
10. *Amore al lavoro* . . . . . » 150
11. *Amore al ritiro* . . . . . » 151
12. *Amore al silenzio* . . . . . » 153
13. *Carità paziente* . . . . . » 156
14. *Orazione continua* . . . . . » 158
15. *Desiderio di perfezione* . . . » 159

IMPRIMATUR
Fr. Raphael Arch. Salini O. P. S. P. A.
Mag. Socius
IMPRIMATUR
Joseph Angelini Vicesgerens